Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — Roma — Mercoledì, 22 marzo — Numero 68

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale", e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1993 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 20 giugno 1912, n. 1005;

Veduto il R. decreto 2 ottobre 1913, n. 151;

Sentito il parere del Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per le scuole italiane all'estero, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Art. 2.

È abrogato il regolamento per le scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 20 giugno 1912, n. 1005, modificato dal R. decreto 2 ottobre 1913, numero 151.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — SONNINO — GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO
per le scuole italiane all' estero.

TITOLO I.

Degli Istituti scolastici — Disposizioni generali

—

CAPO I.

Ammissioni, iscrizioni, esami

—

Art. 1.

Le scuole per mezzo delle quali il Ministero degli affari esteri provvede alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero sono:

a) scuole di Stato in paesi esteri;

b) scuole coloniali laiche e confessionali;

c) scuole straniere nelle quali s'insegna l'italiano come elemento di cultura e strumento di commercio.

Nelle scuole di Stato, ove sono ammessi alunni di ogni nazionalità e religione, le domande di ammissione dei nostri nazionali hanno n ogni caso la preferenza.

Art. 2.

Le iscrizioni si iniziano almeno dieci giorni prima dell'apertura della scuola.

Alcuni giorni prima dell'incominciamento regolare dei corsi, secondo che richiede il numero degli alunni inscritti, hanno luogo gli esami di ammissione e di riparazione.

Art. 3.

I giovanetti che intendono iscriversi alle scuole governative presentano al direttore, con i certificati scolastici, il certificato di nascita e quello di vaccinazione.

Art. 4

Nei paesi ove non esistono nè ufficio regolare di stato civile, nè uso di vaccinazione, il direttore o la direttrice della scuola può iscrivere i giovanetti anche senza quei documenti, per speciale autorizzazione del R. agente, curando, però, di farli vaccinare dal medico del Consolato italiano nel più breve tempo possibile.

Art. 5.

Un mese dopo il principio delle lezioni, le iscrizioni normali sono chiuse.

Il R. agente può tuttavia concedere l'ammissione, anche dopo quel termine, agli alunni che giustifichino di non aver potuto dimandarla in tempo utile, per gravi ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Negli asili infantili, i posti rimasti vacanti possono essere occupati da altri bambini anche durante il corso dell'anno.

Art. 6.

Nell'ultima quindicina dell'anno scolastico avranno luogo gli esami di ammissione e promozione.

I giorni degli esami di licenza sono determinati dalla direzione generale su proposta dei RR. agenti, sentite le Deputazioni scolastiche.

Art. 7.

Per le formalità e per i modi degli esami di ammissione, di promozione e di licenza nelle scuole all'estero, si seguono le norme che sono in vigore nelle scuole congeneri del Regno, eccetto il caso di speciali disposizioni.

Art. 8.

I registri degli esami, autenticati dal R. agente, sono conservati nell'archivio dell'Istituto perchè si possa desumere copia legale ogni qualvolta ne sia fatta domanda.

Tali copie, e le pagelle, sono rilasciate gratuitamente, salvo i diritti di bollo, secondo le prescrizioni vigenti nel Regno.

Art. 9.

I moduli per gli attestati di promozione e di licenza sono forniti dal Ministero degli affari esteri. Sono firmati dai direttori e contrassegnati dal R. agente.

CAPO II.

Calendario scolastico, premiazione e feste

—

Art. 10.

L'anno scolastico dura di regola non più di dieci e non meno di nove mesi, compreso in esso il tempo impiegato negli esami. Il Ministero potrà però, sentite le deputazioni scolastiche locali, variare questi limiti in considerazione di speciali condizioni climatiche. La data di apertura e di chiusura delle scuole è stabilita dal Ministero.

Art. 11.

Le vacanze settimanali non possono essere più di due e sono fissate dal R. agente, sentite le Deputazioni scolastiche.

Le piccole vacanze da distribuirsi durante l'anno, secondo gli usi e le consuetudini locali, non possono eccedere il numero di 20 e sono determinate nel calendario dal R. agente su proposta delle singole Deputazioni scolastiche.

Art. 12.

È ammessa come legittima giustificazione di assenza dalla scuola la ricorrenza delle grandi solennità della nazione o della religione cui gli alunni appartengono.

Art. 13.

In tutte le scuole sono celebrate le seguenti feste civili:

la proclamazione dello Statuto (prima domenica di giugno) e la liberazione di Roma (20 settembre);

il genetliaco di S. M. il Re;

il genetliaco di S. M. la Regina;

il compleanno o l'onomastico (a seconda degli usi locali) del capo dello Stato ove ha sede la scuola;

la festa nazionale dello Stato medesimo.

Art. 14.

Nei giorni dedicati alla celebrazione di feste civili e negli altri che saranno designati dal R. agente, è inalberata all'ingresso della scuola la bandiera nazionale.

Il direttore o la direttrice od un insegnante da essi delegato, ricorda brevemente alla scolaresca gli avvenimenti nazionali ai quali si riferisce l'anniversario che si celebra.

Art. 15.

Nella festa dello Statuto e in quella del genetliaco di S. M. il Re, il corpo insegnante, accompagnato da una rappresentanza della scolaresca, fa visita ufficiale ai RR. agenti diplomatici o consolari.

Art. 16.

Il R. agente, su proposta delle Deputazioni scolastiche, stabilisce giorni e le modalità per la distribuzione dei premi.

Il R. agente invita, a nome del R. Governo, le principali autorità locali, i genitori degli alunni e i notabili della colonia alla solenne premiazione.

In quella occasione, il direttore o la direttrice della scuola fa una breve relazione sull'andamento dell'Istituto, ed uno degli insegnanti potrà tenere un discorso d'occasione o una conferenza.

Il R. agente esaminerà tali conferenze o discorsi prima che siano pubblicamente pronunciati.

Quando nella stessa città sono più scuole, sia elementari, sia secondarie, ciascun direttore fa una breve relazione concernente il proprio Istituto.

Il Ministero degli affari esteri fornisce alle varie scuole gli attestati di premio e i premi stessi in libri o medaglie.

Gli attestati di premio sono firmati dai direttori e contrassegnati dal R. agente.

Art. 17.

Durante l'anno scolastico si possono aprire nelle scuole esposizioni pubbliche di disegno, di calligrafia, di computisteria, di lavori donneschi, di lavori manuali, ecc., e in tal caso si aggiudicano ai più meritevoli premi speciali da darsi insieme cogli altri nel giorno della premiazione.

CAPO III.

Insegnamenti speciali — Biblioteche Educazione fisica

Art. 18.

Gli incaricati dell'insegnamento facoltativo della religione sono proposti al Ministero dal R. agente, e saranno preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 19.

In ogni scuola è obbligatorio e gratuito l'insegnamento della lingua del paese, o, nei paesi mistilingui, di una fra quelle che vi si parlano.

Un insegnante speciale ha l'incarico di queste lezioni.

Tale insegnamento può essere impartito in corsi speciali e gli alunni possono esservi riuniti, avuto riguardo alle cognizioni di ciascuno in detta lingua, senza tener conto della classe cui appartengono.

Art. 20.

Lo studio di altre lingue straniere è facoltativo e a pagamento, salvo circostanze eccezionali, o si dà in corsi speciali e in modo da non intralciare lo svolgimento dell'orario obbligatorio.

Agli alunni che superano felicemente gli esami si rilascia un attestato speciale.

Art. 21.

L'insegnamento delle lingue straniere negli Istituti scolastici governativi all'estero è equiparato, nei suoi effetti, a quello delle lingue moderne che s'impartisce nelle scuole secondarie del Regno, in sostituzione di esso.

Art. 22.

In ogni scuola pubblica, primaria o media, maschile o femminile, è obbligatorio per gli alunni un corso di educazione fisica. Il programma sarà approvato in principio d'anno dal consiglio degli insegnanti insieme con gli altri programmi didattici. A tal fine saranno tenute presenti le disposizioni emanate dal ministro della pubblica istruzione, adattate alle condizioni locali (1).

Art. 23.

L'educazione fisica comprende: la ginnastica propriamente detta, i giuochi ginnici, il canto corale e gli altri esercizi educativi atti a rinvigorire il corpo e a formare il carattere.

Art. 24.

Ogni edificio scolastico sarà possibilmente provveduto di una palestra coperta e di una annessa area scoperta ad uso di campo di giuochi.

Art. 25.

Le passeggiate scolastiche a scopo d'esercizio fisico ed istruttivo sono indette dai direttori degli istituti d'accordo coi Regi agenti, e si fanno sotto la guida e la responsabilità degli insegnanti di ginnastica.

Art. 26.

Ogni scuola sarà gradatamente fornita di una biblioteca destinata ad uso del corpo insegnante, degli alunni e della colonia.

Un regolamento speciale approvato dal Regio agente stabilisce le norme che si riferiscono alla istituzione e all'ordinamento di essa.

Le direzioni delle scuole sono autorizzate, previo accordo col Regio agente, a tutte le iniziative opportune per estendere l'uso della biblioteca della colonia.

CAPO IV.

Contributi delle colonie

Art. 27.

Le colonie concorrono alle spese dell'insegnamento mediante i contributi delle famiglie per le iscrizioni, frequenze e diplomi degli alunni inscritti alle scuole medie ed alle scuole elementari a pagamento, nonchè per libri e materiale scolastico.

Tali contributi saranno versati in tesoreria per essere poi, con decreto del Ministero del tesoro, portati in aumento ai vari capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri, relativi alle spese delle scuole italiane all'estero.

Art. 28.

La riscossione dei contributi è affidata, ai sensi dell'art. 184, al Regio agente, il quale ne rilascia ricevuta da apposito bollettario a madre e figlia da inviarsi mensilmente al Ministero col relativo rendiconto e rimessa di fondi.

Art. 29.

I libri e il materiale scolastico possono essere distribuiti gratuitamente o a pagamento a seconda delle contingenze speciali, per mezzo dei patronati scolastici o, dove non esistano, delle direzioni scolastiche. I patronati o le direzioni renderanno conto al Regio agente dei relativi introiti.

(1) Le disposizioni più recenti, all'atto della promulgazione del presente regolamento, sono quelle contenute nella circolare n. 57, in data 16 novembre 1910.

La distribuzione gratuita è fatta, dove non vigono disposizioni speciali impartite dal Ministero, su elenco nominativo, approvato dalla Deputazione scolastica. Tale elenco forma parte del rendiconto degli introiti, di cui all'art. 28, da trasmettersi alla Direzione generale.

CAPO V.

Capi di Istituto

Art. 30.

La rappresentanza dell'Istituto spetta a chi ha l'incarico della direzione di esso.

L'incaricato della direzione propone al Ministero, d'accordo col Regio agente, l'insegnante cui spetta all'occorrenza di fare le veci del direttore.

Art. 31.

Per la parte amministrativa del presente regolamento i direttori e le direttrici si rivolgono al R. agente e per la parte didattica e pedagogica al direttore generale, per mezzo del R. agente.

Art. 32.

Il direttore o la direttrice presiede il consiglio degli insegnanti e tutte le Commissioni di esame, salvo speciale provvedimento del Ministero.

Mantiene la concordia e l'uniformità degli intenti educativi fra gli insegnanti; li assiste con i suoi consigli, e, occorrendo, li ammonisce.

Art. 33.

Per tutto il tempo delle lunghe vacanze il direttore può lasciare il luogo di sua residenza, dopo di avere presentata la relazione di cui all'art. 44. Ritorna alla sede almeno dieci giorni prima della riapertura dell'anno scolastico. Però, quando sia regolarmente sostituito nelle sue funzioni con consenso del R. agente, potrà ritornare secondo le norme comuni per gli insegnanti stabilite dall'articolo 54.

All'apertura dell'anno scolastico, prima del principio delle lezioni, stabilisce, sentiti gli insegnanti, l'orario didattico; discute in consiglio collegiale e poi manda al direttore generale i programmi particolareggiati redatti da ciascun insegnante, e il regolamento interno della scuola.

Art. 34.

Tiene in ordine i registri d'iscrizione e quelli degli esami di ammissione, di promozione e di licenza; custodisce i giornali di classe che alla fine delle lezioni si fa consegnare dagli insegnanti, ed esamina se vi sono notate tutte le notizie richieste; assegnando a fin d'anno una particolare nota di merito a coloro che nel compilarli si mostrarono più coscienziosi e diligenti.

Art. 35.

Nelle scuole secondarie trascrive ogni trimestre sulle pagelle i voti riportati dagli alunni, nelle elementari cura che siano trascritti ogni trimestre dai singoli insegnanti.

Firma le pagelle, i certificati di promozione e di licenza, le menzioni onorevoli e gli attestati di premio, e cura che siano contrassegnati dal R. agente.

I certificati di licenza sono controfirmati dal direttore generale.

Art. 36.

Assiste, coadiuvato da un insegnante per turno, all'entrata e all'uscita degli alunni e decide se quelli in ritardo possano essere ammessi alla lezione.

Art. 37.

Visita, almeno ogni mese, le classi e si accerta che siano svolti ordinatamente i programmi, seguite tutte le buone norme pedagogiche e mantenuta la disciplina.

Art. 38.

Custodisce e tiene in ordine con apposito inventario la suppellettile scolastica di cui è responsabile anche durante il periodo delle vacanze, e informa, di mese in mese, il R. agente delle variazioni avvenute, registrandole in apposito modulo, in triplice esemplare, di cui uno è rimesso al Ministero, uno al R. agente e il terzo conservato nell'archivio della scuola.

Cura, coadiuvato da un insegnante a turno, la biblioteca scolastica, veglia alla buona conservazione del materiale didattico e della suppellettile scolastica; cura che la nettezza sia mantenuta nei locali della scuola e che il personale di servizio adempia puntualmente il suo dovere.

Art. 39.

Riferisce trimestralmente al direttore generale per mezzo del R. agente quanto di più notevole sia avvenuto nella scuola intorno all'attitudine e allo zelo degl'insegnanti, alla disciplina degli alunni e all'andamento degli studi; riferisce pure trimestralmente al direttore generale circa l'amministrazione generale della scuola.

Ove accada un incidente grave, ne dà notizia nel più breve tempo al R. agente.

Art. 40.

Nella prima decade di marzo manda al R. agente il bilancio preventivo della scuola per il prossimo venturo anno scolastico.

Art. 41.

Dà immediata notizia alla famiglia dell'alunno di quanto di straordinario sia al medesimo occorso durante il tempo della lezione.

Cura che gli scolari, in classe e fuori, diano esempio di buona educazione e di gentilezza.

Art. 42.

Destina, in determinati giorni della settimana, e senza mancare ai doveri d'insegnante, le ore per ricevere i genitori degli alunni, per ascoltare le loro comunicazioni e per informarli della condotta dei loro figliuoli.

Art. 43.

In rapporto speciale, appena terminati gli esami, fa conoscere al Ministero, per mezzo del R. agente, il numero dei premi e delle menzioni onorevoli aggiudicati.

Art. 44.

Entro quindici giorni dopo il termine degli esami, trasmette al direttore generale per mezzo del Regio agente la relazione finale redatta da ciascun insegnante, accompagnandola con un suo rapporto generale, in cui dà conto: dello stato materiale e morale della scuola; dei metodi seguiti per l'insegnamento di ciascuna materia; dell'idoneità e dello zelo degli insegnanti; del profitto degli alunni; dell'esito degli esami e del numero dei promossi, aggiungendo le notizie e le proposte che crede utili all'incremento della scuola.

Ogni anno nel mese di gennaio trasmette al direttore generale per mezzo del Regio agente, valendosi di apposito modulo fornito dal Ministero, le principali notizie statistiche circa la scuola, dando conto del numero degli inscritti e degli assidui, distinti per classi, per età, per religione, per cittadinanza e per nazionalità, e proponendo le variazioni occorrenti per l'*Annuario*.

In rapporto speciale, fa conoscere al direttore generale per mezzo del Regio agente il numero di copie dei libri di testo che occorrono nel prossimo futuro anno scolastico in ciascuna classe.

Al direttore generale per mezzo del Regio agente manda una relazione riassuntiva sui proventi delle tasse scolastiche dell'anno paragonati con quelli dell'anno precedente.

CAPO VI.

Insegnanti

Art. 45.

Il ministro degli affari esteri destina ciascun insegnante, tenuto conto del grado e delle attribuzioni alla residenza giudicata più opportuna, e lo trasferisce da una residenza all'altra quando l'interesse del servizio lo richiede.

Il trasferimento, quando sia consigliato da ragioni di servizio, dà diritto all'insegnante alle indennità determinate dall'art. 46, esclusa l'indennità di primo stabilimento.

Quand'anche l'insegnante all'atto del trasferimento si trovasse in congedo in Italia, l'indennità è da calcolarsi dalla sede precedente alla sede nuova.

Ove un insegnante sia trasferito a sua richiesta o per ragioni di servizio relative a fatti che rendano la sua permanenza in una data sede incompatibile col buon andamento didattico e disciplinare dell'Istituto, non ha diritto alle indennità.

Art. 46.

Le spese di viaggio di prima nomina o di trasferimento per motivi di servizio tanto dell'insegnante quanto della famiglia di lui, limitate ai genitori, od a chi ne fa le veci, alla moglie ed ai figli sono così specificate:

1° prezzo del biglietto in 2ª classe per il percorso ferroviario;

2° il 25 0[0 sul prezzo del biglietto del percorso ferroviario da servire quale indennità pel trasporto del bagaglio;

3° prezzo del passaggio in 2ª classe per i viaggi di mare;

4° l'intero prezzo di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;

5° una diaria di L. 10 all'insegnante per tutto il tempo impiegato nel viaggio, compresi i giorni di partenza e di arrivo.

Art. 47.

Gli insegnanti debbono avere verso i RR. agenti, oltre la deferenza dovuta da tutti i nazionali al rappresentante del R. Governo, quella osservanza che spetta nel Regno ai superiori scolastici.

Art. 48.

Gli insegnanti non possono accettare e sostenere impieghi od uffici estranei alla scuola cui sono addetti senza il consenso del Ministero, nè possono assumere lezioni private senza il permesso del capo Istituto.

Art. 49.

È imposto agli insegnanti il massimo rispetto verso le autorità, le leggi, la religione e le costumanze locali.

Art. 50.

Nelle feste e cerimonie ufficiali i capi d'Istituto e gl'insegnanti, quali funzionari della Stato, saranno rappresentati.

Art. 51.

Se un insegnante desidera far giungere una comunicazione al Ministero, deve inviarla per mezzo del direttore.

Per gravi motivi, il R. agente può incaricarsi della trasmissione della comunicazione stessa senza che passi per il mezzo del direttore della scuola, e, in tal caso, dal rapporto ufficiale che accompagna la lettera dell'insegnante deve risultare la ragione di tale eccezione.

I ricorsi dei capi d'Istituto e degli insegnanti contro i provvedimenti adottati dai RR. agenti, dalle Deputazioni scolastiche e dagli ispettori devono essere presentati all'immediato superiore gerarchico entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I ricorsi non hanno efficacia sospensiva.

Art. 52.

Gli insegnanti seguono i programmi didattici approvati dal Governo e le buone massime pedagogiche; osservano fedelmente il regolamento che governa la scuola; usano la maggior benevolenza e cortesia verso gli alunni; scrivono nel giornale scolastico tutte le notizie richieste e le cose più notevoli avvenute durante le lezioni, delle quali danno avviso al direttore; e presentano giornalmente al direttore la nota degli alunni assenti, chiamando l'attenzione di lui su quelli che abitualmente manchino ai loro doveri.

Art. 53.

All'inizio dell'anno scolastico, ciascun insegnante consegna al direttore il proprio programma didattico particolareggiato in doppio esemplare; alla fine, poi, una relazione completa sull'andamento didattico e disciplinare della classe e dell'insegnamento ad esso affidato, sul metodo seguito e sui risultati ottenuti, unendovi un prospetto statistico che fornisca i dati richiesti dagli articoli 43 e 44, che siano di sua competenza.

Art. 54.

Per tutto il tempo delle lunghe vacanze gli insegnanti possono lasciare il luogo di loro residenza dopo di avere presentata la relazione di cui all'articolo precedente.

Ritornano nella loro sede il giorno innanzi alla riapertura dell'anno scolastico.

Gli insegnanti che si recano in congedo o ne ritornano per raggiungere la loro residenza non hanno diritto ad alcuna indennità di viaggio, nè ad alcun sussidio.

Gli insegnanti che ritardano, senza debita autorizzazione, o senza motivo giustificante, il ritorno alla loro residenza, saranno puniti colla censura e colla sospensione dello stipendio per tutti i giorni del ritardo.

Art. 55.

Il Ministero potrà anche, su proposta del R. agente, accordare congedi in casi eccezionali e straordinari, i quali, però, non potranno estendersi oltre i due mesi.

Durante il congedo accordato entro i limiti sopraindicati l'insegnante non uscirà dall'attività del servizio e conserverà lo stipendio l'indennità di residenza e gli assegni speciali.

CAPO VII.

Consiglio degli insegnanti

Art. 56.

In ogni scuola in cui insegnino più persone, queste, adunate sotto la presidenza di chi ha l'incarico della direzione o di chi ne fa le veci, formano il Consiglio degli insegnanti.

Esso coadiuva il direttore o la direttrice nell'attuare l'ordinamento pedagogico stabilito dai programmi governativi e nel mantenere l'unità dei metodi didattici e dell'indirizzo educativo e la buona disciplina degli alunni. Si adopera a coordinare opportunamente i vari insegnamenti.

Si aduna una volta ogni due o tre mesi, secondochè si tratti di scuole primarie o medie, e quando il presidente crede opportuno o due insegnanti ne fanno domanda per iscritto.

Art. 57.

Tutti gli insegnanti sono tenuti ad intervenire regolarmente alle sedute del Consiglio.

Nel verbale delle adunanze si fa menzione dei mancanti e delle giustificazioni da essi addotte per la loro assenza.

Art. 58.

L'insegnante meno anziano funziona da segretario del Consiglio e

scrive i processi verbali delle adunanze, i quali sono raccolti in un registro che si conserva nell'archivio della direzione.

Art. 59.

Nelle prime adunanze dell'anno scolastico, il Consiglio esamina e coordina i programmi particolareggiati di ciascun insegnante; discute ed approva il regolamento interno preparato dal direttore; stabilisce i giorni in cui si debbono fare i compiti scolastici.

Nelle ultime adunanze il Consiglio esamina le relazioni finali ed approva le proposte dei premi agli alunni giudicati più meritevoli.

Art. 60.

Nella seconda metà di maggio, ha l'obbligo di discutere e proporre le modificazioni che crede opportune nell'ordinamento dei programmi, e nella scelta dei libri di testo in conformità delle norme contenute nel decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 29 ottobre 1914.

Art. 61.

Nelle adunanze bimestrali o trimestrali, il direttore espone le sue osservazioni ricavate dalle visite fatte alle classi; dà agli insegnanti i consigli che crede opportuni per ottenere il migliore indirizzo didattico e disciplinare della scuola.

Ciascun insegnante riferisce sulla condotta e sulla disciplina dei propri alunni, e sui risultati del proprio insegnamento.

CAPO VIII.

Disciplina degli alunni

Art. 62.

Sono assolutamente vietati come mezzi disciplinari nella scuola quelli non consentiti dalle buone norme pedagogiche.

Art. 63.

Gli alunni che mancano ai loro doveri sono puniti con le seguenti misure disciplinari, da comunicarsi ai genitori:

1° l'ammonizione privata;

2° l'ammonizione in presenza dei compagni;

3° l'ammonizione notata nel registro;

4° l'allontanamento dalla lezione;

5° la sospensione temporanea dalla scuola (non minore di un giorno, e non maggiore di una settimana);

6° la esclusione dalla scuola, con perdita del diritto agli esami.

Art. 64.

Le punizioni indicate ai numeri 1 e 2 sono date dall'insegnante o dal direttore; quelle ai numeri 3 e 4 e le sospensioni non maggiori di due giorni dal direttore; le sospensioni da 3 a una settimana e la esclusione dalla scuola sono decretate dal Consiglio degli insegnanti.

Art. 65.

Contro la esclusione i genitori dell'alunno o coloro che ne fanno le veci possono far ricorso al Ministero per mezzo del Regio agente che esprimerà il suo motivato parere in proposito.

TITOLO II.

Delle scuole medie governative

CAPO I.

Programmi

Art. 66.

La scuola media di primo grado, che assume la denominazione di ginnasio, può essere stabilita, per decreto Reale, della durata di 4 anni, in relazione alle esigenze locali e alle finalità scolastiche.

I programmi dei corsi ginnasiali di quattro anni saranno sottoposti all'approvazione del ministro dell'istruzione, ed al medesimo verrà data nota degli Istituti nei quali siano stati introdotti.

L'insegnamento potrà essere fatto per materia dove il corso ginnasiale sia unito alla scuola tecnico-commerciale. Quando invece il ginnasio sia autonomo, e lo sviluppo dell'Istituto lo comporti, si sostituirà all'insegnamento per materia quello per classe.

CAPO II.

Educazione fisica

Art. 67.

All'educazione fisica nelle scuole secondarie attendono insegnanti titolari o incaricati secondo le norme e con le retribuzioni stabilite dalla tabella *A* della legge. Per essere nominati titolari gli insegnanti dovranno possedere i requisiti indicati dalla legge sull'educazione fisica, n. 805, 26 dicembre 1909.

Art. 68.

I giorni e l'itinerario delle passeggiate sono determinati dal capo d'Istituto, sentiti i professori, d'accordo con i Regi agenti.

Le passeggiate che hanno a scopo l'esercizio fisico sono fatte sotto la guida e la responsabilità degli insegnanti di ginnastica. A quelle che hanno per scopo la cultura storica, scientifica, artistica e industriale prenderanno parte i professori delle materie attinenti.

Art. 69.

Gli alunni delle scuole medie, in seguito a domanda fatta dai genitori o tutori al capo d'Istituto, e da questi trasmessa al Regio agente che ne rilascia ricevuta, possono essere esonerati dalle esercitazioni fisiche parzialmente o totalmente. Parzialmente, se da visita medica, fatta dal sanitario del Consolato, risulti che l'alunno debba astenersi da alcuni determinati esercizi. Totalmente, se dalla detta visita risultino condizioni fisiche le quali rendano necessario l'esonero completo. Il certificato medico deve dichiarare se la dispensa comprenda o no anche le passeggiate.

Per le alunne basta ad esonerarle la domanda della famiglia.

Art. 70.

I giovani che si segnalano negli esercizi fisici, a fin d'anno ottengono una menzione onorevole.

CAPO III.

Iscrizioni e contributi delle colonie

Art. 71.

Per essere inscritto nella prima classe di una scuola media di primo grado gli alunni devono aver superato gli esami di maturità o di ammissione all'Istituto cui aspirano.

Art. 72.

Per essere inscritto nelle classi superiori, devono aver superato gli esami di promozione dalla classe immediatamente inferiore a quella cui intendono essere ammessi, oppure i relativi esami d'ammissione.

I contributi scolastici di cui all'art. 27 sono determinati per ciascuna delle scuole medie all'estero dal Ministero su proposta della Deputazione scolastica.

Il direttore delle scuole secondarie non ammette agli esami chi non abbia pagato i contributi scolastici.

Art. 73.

I giovanetti appartenenti a famiglia disagiata i quali nell'anno precedente abbiano conseguito la promozione con un voto medio non inferiore a 8/10 per l'italiano e a 7/10 in media per le altre

materie, tanto nello studio, quanto nella condotta, possono essere esentati dal pagamento del contributo scolastico.

Art. 74.

La esenzione di cui all'articolo precedente è accordata, alle condizioni indicate, dalla Deputazione scolastica su proposta del direttore della scuola.

Gli elenchi degli alunni dispensati dalle tasse, a norma dell'articolo precedente, corredati dalla relativa deliberazione della Deputazione scolastica, saranno inviati al Ministero.

Art. 75.

I certificati di licenza sono controfirmati dal direttore generale.

CAPO IV.

Direzioni

Art. 76.

L'incaricato dell'ufficio di capo d'Istituto, che venga revocato dall'incarico, può chiedere le ragioni del provvedimento al Ministero, il quale decide, sentito il parere del Consiglio centrale.

Art. 77.

L'elenco degli idonei all'incarico delle direzioni e delle presidenze degli Istituti, di cui all'art. 22 della legge, viene compilato in ordine alfabetico e rinnovato ogni biennio in base ai risultati delle ispezioni ed alle proposte del Consiglio centrale.

CAPO V.

Professori

Art. 78.

I concorsi per titoli tra i professori appartenenti ai ruoli delle scuole medie del Regno che avranno fatto dimanda di insegnare nelle scuole all'estero potranno essere banditi anche per gruppi di insegnamenti affini in scuole di diverso ordine o grado.

La Commissione giudicatrice, nominata dal ministro, si comporrà: del direttore generale delle scuole italiane all'estero o di chi ne fa le veci; di due membri del Consiglio centrale; di un professore universitario o d'Istituto d'istruzione superiore, e di un professore o capo d'Istituto di scuole medie di secondo grado.

La Commissione eleggerà il suo presidente.

La Commissione giudicatrice, tenuto conto delle diverse categorie di titoli, con prevalenza di quelli che attestino l'idoneità per l'insegnamento all'estero, formerà una graduatoria dei vincitori in ordine di merito, che avrà vigore per un biennio, e trasmetterà al ministro il proprio giudizio con apposita relazione motivata.

La Commissione giudicatrice, in quanto lo creda opportuno, avrà facoltà di valersi delle disposizioni vigenti per i concorsi a cattedre delle scuole medie del Regno, purchè non siano in opposizione con le presenti norme.

Gli eventuali ricorsi contro l'operato della Commissione giudicatrice dovranno essere presentati entro 15 giorni dell'avvenuta comunicazione all'interessato dei risultati del concorso al quale ha preso parte. Su i ricorsi stessi delibererà il ministro, sentito il parere del Consiglio centrale nella sua più prossima adunanza.

Art. 79.

Se gl'incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie all'estero a norma dell'art. 16 della legge hanno il grado di straordinari, anche qualora siano comandati in missione speciale in scuole non governative, il loro periodo di prova, le ispezioni e la nomina ad ordinario, sono regolati dalle norme vigenti per gli insegnanti straordinari per le scuole del Regno.

Art. 80.

I professori che rientrano nell'insegnamento nel Regno per ragioni di servizio a termini dell'art. 20 della legge, hanno diritto alle indennità di viaggio stabilite dall'art. 46, dal luogo di residenza all'estero al luogo della nuova destinazione nel Regno.

Art. 81.

Se per ragioni di servizio, a norma dell'art. 20 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, il ministro degli affari esteri dichiari cessato l'incarico dell'insegnamento all'estero di un professore delle scuole medie di Stato durante il corso dell'anno scolastico, questi per tutta o parte della restante durata dell'anno scolastico potrà dal Ministero della pubblica istruzione essere destinato provvisoriamente a insegnare la materia che insegnava all'estero, od altra affine cui sia abilitato, in un Istituto medio governativo del Regno di altra specie o di grado diverso da quello cui egli appartiene per ruolo. In tal caso, quando egli venga destinato ad insegnare in un Istituto nel quale l'orario dei rispettivi professori è superiore a quello a cui è obbligato per il ruolo di cui fa parte, mantiene i diritti e gli obblighi d'orario dello stesso suo ruolo: se, invece, l'orario è minore, l'obbligo delle ore d'insegnamento deve essere quello dell'Istituto in cui effettivamente dovrà insegnare.

Art. 82.

Per l'assegnazione degli aumenti quinquennali di stipendio con anticipazione per merito distinto gli insegnanti delle scuole all'estero saranno compresi tra gli insegnanti delle scuole medie del Regno, tenuto conto anche delle informazioni e proposte della direzione generale delle scuole all'estero.

Art. 83.

Agli effetti del computo dei limiti d'orario obbligatorio e della retribuzione per ogni ora settimanale di lezione impartita oltre i limiti stabiliti, ogni insegnante si considererà obbligato al numero di ore settimanali corrispondente all'ordine di ruoli cd alla cattedra che gli spetterebbe nelle scuole medie del Regno.

Quando per necessità didattiche si debbono affidare ad uno stesso insegnante insegnamenti diversi e in iscuole di diverso ordine e grado, secondo raggruppamenti non previsti dalla tabella *H* della legge 8 aprile 1896, n. 142, i limiti di orario relativi, di cui all'articolo 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, potranno essere ridotti di due ore.

Agli effetti del presente articolo gli Istituti tecnico-commerciali sono considerati di secondo grado.

Gli insegnanti di lingue straniere, non appartenenti al ruolo, dovranno essere considerati come supplenti ed essere retribuiti in conformità delle disposizioni per le supplenze.

CAPO VI.

Disciplina dei professori

Art. 84.

Le pene disciplinari cui vanno soggetti gl'insegnanti delle scuole medie sono:

1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° la sospensione fino a sei mesi;
4° la sospensione da sei mesi a due anni;
5° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
6° la destituzione dall'ufficio con perdita del diritto a pensione ed assegni.

Art. 85.

Per le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità dell'insegnante o del capo dell'Isti-

tuto e che non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva dei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

Per la recidiva dei fatti che abbiano dato luogo alla censura, per l'insubordinazione grave, per l'abituale irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità di chi li commette si applicano secondo la gravità dei casi e le circostanze le pene della sospensione fino a sei mesi; la sospensione da sei mesi a due anni; la destituzione dall'ufficio senza perdità del diritto a pensione od assegni; la destituzione dall'ufficio con perdita del diritto a pensione od assegni.

Art. 86.

L'ammonizione è data privatamente dall'immediato superiore gerarchico ed ha carattere di semplice avvertimento. Può anche essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio.

Le altre pene saranno inflitte dal ministro in seguito a giudizio delle Deputazioni scolastiche per quella di secondo grado e su parere conforme del Consiglio centrale per quelle di terzo, quarto, quinto e sesto grado.

Il tempo della durata della sospensione non si computa nè per la promozione nè per l'aumento dello stipendio.

Art. 87.

Per le pene di terzo, quarto, quinto e sesto grado il Consiglio centrale, prima di dare il suo parere, potrà domandare che sia eseguita un'inchiesta.

In ogni caso, l'incolpato sarà invitato a presentare direttamente, a voce o per iscritto, le sue difese.

Art. 88.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere ordinata dal ministro a tempo indeterminato, dandone contemporaneo avviso al Consiglio centrale per gli opportuni provvedimenti.

Se la natura, poi, dei fatti richieda di vietare immediatamente all'insegnante incolpato l'accesso alla scuola, le Deputazioni scolastiche possono determinare d'urgenza la provvisoria sospensione, salvo le successive deliberazioni del Consiglio centrale in sede disciplinare.

La sospensione ha luogo di diritto nei casi contemplati dal R. decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

Art. 89.

Il procedimento disciplinare a carico d'un insegnante o capo di Istituto si inizia con l'atto d'accusa, che viene redatto dal Ministero e deve contenere l'indicazione dei fatti che sono oggetto d'imputazione e delle prove raccolte. L'atto d'accusa deve essere, a cura del Ministero, comunicato in copia all'incolpato, che ha l'obbligo di rilasciare ricevuta ed al quale è assegnato un mese di tempo dalla data dell'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Art. 90.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, il presidente del Consiglio centrale fissa la data dell'adunanza, nella quale si deve giudicare delle accuse mosse all'insegnante. Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato.

Art. 91.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se è presente, è ammesso nell'aula delle adunanze del Consiglio centrale. Il relatore dà subito lettura dell'atto d'accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese.

Ritiratosi l'incolpato, il Consiglio centrale, dopo discussione, delibera sulla proposta da presentare al ministro.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto d'accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguirsi il giudizio quando consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Art. 92.

Licenziato l'incolpato, il Consiglio centrale procede alla discussione ed alla deliberazione.

Qualora il Consiglio riconosca provati i fatti dedotti nell'atto di accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, se esistano più proposte di pena, il presidente mette ai voti la proposta della pena di maggior grado e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della pena, quando questa sia la sospensione.

Art. 93.

Il parere del Consiglio centrale deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui esso ritenga responsabile l'insegnante o capo d'Istituto, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della pena proposta.

Art. 94.

Il dispositivo delle deliberazioni che importano la punizione della destituzione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri e comunicato a quello della pubblica istruzione.

Art. 95.

Qualora il Consiglio centrale, prima di pronunziare il suo parere, domandi che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Chi sia incaricato dell'inchiesta, deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità sulla base delle imputazione e delle prove contenute nell'atto d'accusa e delle giustificazioni addotte dall'incolpato.

Art. 96.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove il Ministero modifica l'atto d'accusa o aggiunge ad esso un supplemento. Il nuovo atto di accusa o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 97.

Qualora un insegnante o capo d'Istituto dia occasione a scandalo o a disordini, il ministro può decretarne provvisoriamente la sospensione, sotto riserva di attendere il parere del Consiglio centrale.

Art. 98.

L'azione disciplinare è indipendente dall'azione giudiziaria e cessa in ogni caso con l'accettazione della rinunzia all'ufficio d'insegnante o di capo d'Istituto.

CAPO VII.

Corsi speciali

Art. 99.

Tutti i corsi speciali, di complemento o professionali, fanno parte integrale dell'Istituto.

TITOLO III.

Delle scuole elementari governative

CAPO I.

Gradi — Ammissione — Contributi

Art. 100.

Le scuole primarie, maschili e femminili, si dividono in due corsi, elementare e popolare.

Art. 101.

Il corso elementare è di quattro classi, il corso popolare di due, e ogni classe dura un anno.

Ove il numero degli alunni in ciascuna classe sia molto scarso, le classi potranno essere abbinate.

Il numero degli alunni nelle classi non sarà, di regola, superiore a 50.

Nelle scuole dove l'affluenza è maggiore questi limiti potranno essere superati, sempre che le aule e i banchi si prestino: in ogni caso, però, il numero degli alunni non potrà essere superiore a 70.

Nei casi in cui, previo consenso del Ministero, sarà possibile procedere allo sdoppiamento di classi, o di sezioni di classi, applicando l'orario alternato, il compenso agli insegnanti sarà di due quinti dello stipendio iniziale.

Quando, per imprescindibili necessità locali, ciò non sia possibile, il compenso sarà stabilito dal Ministero in proporzione del numero degli alunni presenti agli esami.

Sono ammessi alla prima classe i fanciulli e le fanciulle che col 31 dicembre abbiano compiuto il 6° anno di età.

Gli alunni che hanno compiuto regolarmente il corso nel giardino d'infanzia, possono essere ammessi, con esame, alla seconda classe elementare.

L'esame di maturità e di licenza elementare vien dato nelle forme e con le Commissioni stabilite pel Regno nelle città ove esistono R. scuole medie.

Nelle sedi ove non esistono scuole medie le Commissioni verranno costituite nel modo seguente:

1° il R. console, presidente;

2° l'incaricato della direzione didattica;

3° un insegnante elementare.

Nelle scuole elementari e nel corso popolare per l'assegnazione delle classi ai maestri si osserva, di regola, l'avvicendamento delle classi medesime, esclusa quella del direttore della scuola. L'avvicendamento viene ordinato e regolato dalla direzione generale, su parere motivato dall'ispettorato centrale, sentite le direzioni didattiche locali. La direzione generale può disporre, quando lo creda necessario per ragioni didattiche, che un insegnante impartisca il proprio insegnamento sempre in una data classe. Ove l'avvicendamento non sia permesso per tutto il corso da condizioni speciali, si osserva possibilmente almeno tra la 1ª e la 2ª, tra la 3ª e la 4ª.

Art. 102.

Nei luoghi ove se ne faccia domanda e semprechè il Ministero creda conveniente, possono essere istituite, sulla proposta della Deputazione scolastica, classi o sezioni o intere scuole elementari a pagamento.

CAPO II.

Materie d'insegnamento — Educazione fisica

Art. 103.

Le materie d'insegnamento nelle classi elementari di grado inferiore e superiore sono, in massima, conformi a quelle del Regno, salvo le modificazioni consigliate dalle condizioni locali.

Il Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello dell'istruzione pubblica, autorizza quelle modificazioni ai programmi che, proposte dalla Deputazione scolastica, rispondono alle esigenze di ciascuna località.

Art. 104.

In tutte le scuole femminili, agli insegnamenti comuni alle scuole maschili è aggiunto quello dei lavori donneschi, per non meno di due ore al giorno.

Art. 105.

L'educazione fisica, nelle scuole elementari maschili e femminili, è obbligatoria ed è insegnata dal maestro o dalla maestra della classe.

Art. 106.

All'educazione fisica è destinata non meno di mezz'ora per giorno in ciascuna classe.

Art. 107.

Gli alunni delle scuole elementari superiori faranno nel corso dell'anno scolastico non meno di sei passeggiate ginnastiche aventi anche scopo d'istruzione.

Le passeggiate scolastiche sono indette dai direttori d'accordo coi Regi agenti, e si fanno sotto la guida e la responsabilità dei maestri.

CAPO III.

Scuole uniche e scuole miste

Art. 108.

Se il numero degli alunni di una scuola elementare maschile o femminile è esiguo, essa è affidata ad un solo insegnante, che le darà lo stesso ordinamento didattico, stabilito per le scuole uniche del Regno.

Art. 109.

Con la autorizzazione del Ministero, alla scuola unica possono essere ammessi fanciulli dei due sessi.

Questa scuola prende in tal caso il nome di scuola mista ed è sempre affidata ad una maestra.

Art. 110.

Le scuole uniche e miste sono governate con le stesse norme delle altre scuole elementari.

CAPO IV.

Giardini d'infanzia e classi infantili

Art. 111.

Le scuole infantili (asili o giardini d'infanzia o classi infantili annesse alle elementari) sono ordinate, per quanto è possibile, secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 112.

Esse accolgono bambini dei due sessi, di età non minore di anni tre, nè maggiore di sei.

Art. 113.

Quando un asilo sia frequentato da più di 60 bambini, l'Istituto ha una maestra direttrice e una o più maestre, a seconda del numero degli alunni.

La maestra direttrice è scelta tra le insegnanti munite, oltre che della patente elementare di grado superiore, del certificato di maestra giardiniera.

Le maestre sono scelte di preferenza tra le insegnanti munite dello stesso certificato.

Se per i giardini d'infanzia e per le classi infantili necessità locali lo richiedano, potranno essere assunte in servizio, su proposta

del R. agente o della Deputazione scolastica, delle coadiutrici, che conoscano le lingue del paese ed assistano le direttrici e maestre nella custodia dei bambini.

Il compenso delle coadiutrici sarà determinato dal Ministero su proposta del R. agente e della Deputazione scolastica.

Art. 114.

I bambini sono divisi in due o più sezioni, secondo il numero, l'età e lo sviluppo intellettuale, e trattenuti nell'asilo ogni giorno, salvo le feste, occupati nei vari esercizi e sempre vigilati dalle maestre.

A capo di ogni sezione è una insegnante che può essere anche una coadiutrice.

Art. 115.

I saggi nei giardini d'infanzia e per il tempo e per le modalità sono governati con norme speciali da stabilirsi dal R. agente d'accordo con le direttrici e la Deputazione scolastica.

Art. 116.

Per iniziativa della Deputazione scolastica è fornita giornalmente ai bambini dell'asilo una piccola refezione col concorso degli Istituti d'assistenza scolastica locali, e col sussidio, dove occorre, del Ministero. La refezione è a pagamento per gli abbienti.

La contabilità relativa è tenuta dal R. agente.

Art. 117.

La direttrice con un regolamento interno, approvato dal Regio agente, stabilisce le norme necessarie per l'andamento della scuola infantile.

CAPO V.

Educatori

Art. 118.

Il personale insegnante per gli educatori è scelto dalla Deputazione scolastica, sentito il direttore della scuola elementare. La scelta deve essere fatta possibilmente per turno tra i maestri della scuola.

Art. 119.

Il compenso per gli insegnanti addetti agli educatori è fissato in L. 3 per ogni giornata di lavoro effettivo. Il compenso spettante agli eventuali supplenti è pure di L. 3.

Art. 120.

Il Consiglio degli insegnanti, presieduto dal direttore della scuola presso la quale l'educatorio è istituito, provvede alla compilazione del regolamento interno dell'educatorio stesso.

CAPO VI.

Scuole serali e festive

Art. 121.

Con l'autorizzazione del Ministero, possono essere istituiti per gli adulti, nei locali stessi delle scuole pubbliche maschili e sotto la stessa direzione, o classi serali di complemento alla scuola elementare, ovvero conferenze popolari di storia e di geografia, o lezioni di italiano o di disegno applicato alle arti e alle industrie, di calligrafia, di conteggio, o altri corsi speciali.

Nei giorni di vacanza e di festa, possono essere aperti, nei locali delle scuole femminili, corsi speciali per adulte.

I locali delle scuole, durante i corsi festivi o serali sono, occorrendo, riscaldati ed illuminati a spese del Ministero.

Art. 122.

Gli insegnanti delle scuole elementari sono obbligati a dar l'opera loro nelle scuole serali, salvo impedimenti dipendenti da ragioni di salute, debitamente constatati.

Occorrendo, il Ministero potrà delegare insegnanti speciali per le scuole serali, scegliendoli nel personale delle scuole all'estero.

Gli insegnanti ricevono una rimunerazione che è stabilita dal Ministero, tenute presenti le disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 123.

Per essere ammessi alle scuole festive o serali occorre presentare il certificato di buona condotta, od un attestato equivalente rilasciato dal Regio agente.

Per essere ammessi alla classe di complemento occorre anche o l'attestato di licenza della scuola elementare o un attestato di promozione dalle classi inferiori.

Art. 124.

L'ordinamento e il programma delle scuole serali e di complemento, redatti dal Consiglio degli insegnanti, sono approvati dal Regio agente, che determina anche la durata dei corsi, d'accordo con la Deputazione scolastica.

Art. 125.

Gli alunni che, frequentando queste scuole, ne superano gli esami finali, possono conseguire un certificato attestante gli studi compiuti.

Ai più assidui e diligenti sono attribuiti dei premi alla fine dell'anno.

CAPO VII.

Nomina e stato dei maestri

Art. 126.

I maestri che intendono prender parte ai concorsi a posti vacanti nelle Regie scuole all'estero, devono esibire, a corredo della domanda in carta da bollo da L. 1,25:

a) l'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente non abbia superato l'età di 30 anni alla data del bando;

b) il titolo legale d'abilitazione all'ufficio pel quale si concorre;

c) i certificati comprovanti il servizio prestato nelle scuole del Regno, od in quelle all'estero, Regie o sussidiate, dai quali deve risultare che il concorrente alla data del bando di concorso era in servizio, comunque nominato, anche se incaricato supplente provvisorio;

d) il certificato medico debitamente legalizzato da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità debitamente legalizzato per un periodo di tempo superiore all'ultimo biennio;

f) il certificato penale;

g) tutti gli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare a prova di speciali attitudini pel servizio delle scuole all'estero.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

Nella domanda il concorrente dovrà chiaramente indicare il proprio recapito.

I documenti devono essere presentati in originale, ovvero in copie debitamente autenticate, redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 127.

Non sono ammesse per qualsiasi ragione le domande che pervengano dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i voluti documenti.

Art. 128.

Se non si presentano candidati, o se nessuno dei candidati che si presentano è ammesso al concorso, il ministro provvede con nomine provvisorie, almeno un mese prima della riapertura dell'anno scolastico.

Art. 129.

I verbali della Commissione di cui all'art. 25 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario e firmati da tutti i commissari.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Art. 130.

I titoli che, a norma della legge 18 dicembre 1910, n. 867, devono essere soggetti a valutazione nei concorsi a posti di maestri nelle scuole all'estero, sono di regola, quelli di cui all'art. 21, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del regolamento concernente lo stato giuridico dei maestri delle scuole del Regno amministrate dai Comuni, approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 552; salvo quanto dispone il presente regolamento.

La Commissione di cui all'art. 25 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, nel procedere alla valutazione dei titoli di ciascun concorrente si atterrà alla tabella *A*, annessa al presente regolamento, disponendo al massimo di 100 punti.

Art. 131.

Quando due o più candidati ottengono lo stesso numero di punti, sarà collocato primo nella graduatoria il candidato che abbia più lungo servizio nelle scuole del Regno e all'estero e, a parità di servizio, il più anziano di età.

Art. 132.

Formata la graduatoria, il presidente la comunica al Ministero, accompagnandola coi verbali e con una relazione riassuntiva.

Art. 133.

In caso di rinunzia dell'eletto, il Ministero provvede scegliendo i maestri successivamente classificati nella graduatoria.

Art. 134.

Sui ricorsi che venissero presentati contro la deliberazione della Commissione giudicatrice, decide il ministro sentito il Consiglio centrale.

Art. 135.

Ai posti vacanti il Ministero provvede in base alla graduatoria del concorso, come all'art. 25 della legge 18 dicembre 1910, n. 867.

La nomina s'intende fatta per un triennio di prova come all'art. 10, comma 1ª, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, e del regolamento 6 aprile 1913, n. 552.

I poteri e le attribuzioni di cui nel sopraindicato regolamento devoluti agli uffici provinciali scolastici, ai Regi provveditori ed ai Regi ispettori, s'intendono esercitati per i maestri all'estero, dal Consiglio centrale, dal direttore generale e dagli ispettori centrali.

Dei risultati di ciascuna visita degli ispettori centrali viene data comunicazione al maestro interessato, e questo, solo, durante il periodo triennale di prova.

Il direttore generale dispone che l'insegnante sia sottoposto ad una nuova ispezione quando le ispezioni nel corso del triennio siano state in numero inferiore a tre.

Per l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia i maestri sono sottoposti alle disposizioni contenute nel testo unico della legge sullo stato giuridico degl'impiegati civili.

Per il loro licenziamento si osservano le disposizioni del regolamento giuridico 6 aprile 1913, n. 552, in armonia con lo spirito della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e col presente regolamento.

Art. 136.

Il Ministero potrà assumere in servizio un numero sufficiente di maestri supplenti od aggiunti per sostituire i titolari assenti o altrimenti impediti di esercitare le loro funzioni. Potrà pure assumere sul luogo, su proposta dei Regi agenti, gli insegnanti di lingue locali e le assistenti o coadiutrici per i giardini d'infanzia.

Art. 137.

Nessun vantaggio, oltre l'equa valutazione del servizio prestato, potrà essere accordato ai supplenti od aggiunti nei concorsi per i posti che il Ministero dovrà bandire successivamente.

Art. 138.

La dimissione di un maestro dall'ufficio dev'essere presentata in iscritto: non ha effetto se non è accettata.

Il maestro che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio.

Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione è efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione.

Può essere dichiarato d'ufficio dimissionario il maestro:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

3° che senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito dall'ordinanza di destinazione o di trasferimento;

4° che volontariamente abbandoni l'ufficio.

Può però il ministro, nei due ultimi casi, su parere del Consiglio centrale, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dall'ufficio o la destituzione.

Art. 139.

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fa perdere ogni diritto a pensione od indennità.

CAPO VIII.

Pensioni e indennità

Art. 140.

Salve le eccezioni contenute nella legge 18 dicembre 1910, i diritti di collocamento al riposo e alla pensione o indennità degli insegnanti nelle Regie scuole elementari all'estero sono regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili comprese nel testo unico approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e nelle leggi successive.

Le domande e i ricorsi per la liquidazione della pensione o indennità, in tutto o in parte a carico dello Stato, si presentano alla Corte dei conti.

Per gli atti di accertamento delle condizioni prescritte per il collocamento a riposo e la pensione o indennità, si seguiranno le norme del regolamento approvato col R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Nei casi di liquidazione in base alla legge sul Monte pensioni dei maestri elementari, si seguiranno le norme del relativo regolamento.

Art. 141.

Gli insegnanti nelle RR. scuole elementari all'estero nominati dopo la promulgazione della legge 18 dicembre 1910 sono sottoposti alla ritenuta sullo stipendio a termini dell'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, e cessano dal contribuire al Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari qualora vi fossero iscritti.

Quelli in servizio nelle RR. scuole all'estero alla promulgazione della legge, già inscritti al Monte pensioni, continueranno ad essere

esenti dalla ritenuta in conto entrate del tesoro e rimarranno inscritti al detto Istituto che percepirà i contributi a carico loro e dello Stato nei modi previsti dalla legge 31 gennaio 1909, n. 97 (testo unico).

Art. 142.

Le maestre contemplate dall'art. 49 della legge debbono essere iscritte al monte con la decorrenza dalla prima loro nomina nei giardini d'infanzia governativi all'estero.

Lo Stato corrisponderà al Monte tutti i contributi arretrati ed i relativi interessi composti liquidati alla data della nomina a vita delle dette maestre. Da questa data in poi il contributo dell'insegnante verrà ritenuto sul suo stipendio.

Art. 143.

Agli effetti dell'art. 45 della legge la Direzione generale delle scuole all'estero provvederà per ciascun insegnante all'accertamento dei periodi di servizio ivi contemplati e degli stipendi percetti Sulle risultanze di questo accertamento la Direzione generale degli Istituti di previdenza eseguirà la liquidazione dei contributi e dei relativi interessi composti a carico dello Stato.

CAPO IX.

Disciplina dei maestri

Art. 144.

Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione e la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1° la cènsura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Essa non è pronunciata se non dopo che dall'autorità scolastica immediatamente superiore si sarà invano, per ufficiale avvertimento, dimostrata la mancanza all'incolpato coll'esortazione a non più ricadervi;

2° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato: non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre a ciò, questo tempo non è computato negli anni di servizio;

3° la deposizione, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è impedimento di reggere una scuola per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni;

4° l'interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua: se temporaria, non può essere minore di tre anni.

Art. 145.

La pena della censura è pronunciata, dopo informazione, della Deputazione scolastica; le altre pene, dietro informazione, dal Consiglio centrale.

Gli incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa.

Art. 146.

Le rinuncie volontarie dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono, nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo all'applicazione della deposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 147.

In caso d'urgenza, la Deputazione scolastica ha facoltà di sospendere senz'altro, per modo di provisione, dall'esercizio delle sue funzioni, quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle o che, per cause a lui imputabili, sarà divenuto, come che sia, occasione di scandalo o di disordini gravi nella colonia.

Il R. agente dovrà informarne immediatamente il Ministero.

Art. 148.

I maestri che intendono licenziarsi dal servizio devono darne avviso per mezzo del R. agente nei modi prescritti dall'art. 158.

Art. 149.

Le punizioni sono pronunziate dal Consiglio centrale, previo giudizio disciplinare nei modi e forme prescritti in questo e negli articoli seguenti, fermo restando il diritto di iniziativa del ministro per il licenziamento e salvo il caso in cui la punizione sia quella dell'avvertimento o della censura.

L'avvertimento può essere dato a voce o per iscritto dal direttore o dal R. agente e consiste nel dimostrare al maestro la mancanza da lui commessa con esortazione a non più ricadervi.

Al maestro deferito per ragioni disciplinari al Consiglio centrale, sono comunicati gli addebiti fatti. Egli è invitato a presentare le sue difese per iscritto, entro 30 giorni dalla notifica della accusa, al R. agente, o, ove non fosse in residenza, alla direzione generale.

Il maestro accusato potrà anche esporre verbalmente le proprie difese innanzi al Consiglio centrale.

Se entro il termine prescritto il maestro non presenta le sue difese per iscritto o non si presenta al Consiglio centrale, sarà egualmente giudicato.

Il termine concesso sarà fissato avuto riguardo alla distanza ed alle circostanze.

Art. 150.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti ed è promossa dalla Direzione generale.

Nel giorno fissato pel giudizio il Consiglio centrale si accerta anzitutto se al maestro sia stata notificata la esposizione di cui all'art. 149.

Se non è provato che il maestro ne abbia avuto comunicazione o se egli chiede un differimento per una grave causa riconosciuta legittima, il Consiglio centrale rimanda il giudizio ad altro giorno da destinarsi. In caso diverso si procede malgrado l'assenza dell'incolpato.

Art. 151.

Aperta la seduta il presidente farà introdurre il maestro incolpato, il quale assisterà alla lettura del rapporto del relatore. Indi il presidente inviterà il maestro ad esporre le sue difese.

Art. 152.

Allontanato l'incolpato, il presidente apre la discussione.

Se il Consiglio centrale delibera di procedere a maggiori indagini affidate a persone diverse da chi formulò l'accusa, queste saranno fatte entro un breve termine, trascorso il quale dovrà rinnovarsi il giudizio, comunicando al maestro i risultati delle nuove indagini ed avvertendolo del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto nuovi argomenti di difesa.

Art. 153.

Terminata la discussione, il presidente mette ai voti il quesito o i quesiti, se più sono gli addebiti sulla colpabilità del maestro.

Se in questa votazione la risposta al quesito o ai quesiti non sia affermativa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il maestro sarà senz'altro prosciolto dalle incolpazioni.

La parità si risolve a favore dell'accusato.

Art. 154.

Riconosciuta la colpabilità, il relatore presenterà le sue conclusioni circa l'applicazione della pena, sulla quale si voterà.

Fatte le votazioni, il presidente ne proclama l'esito; e quando

la decisione è contraria alle conclusioni del relatore, può designare un altro consigliere per compilare la deliberazione.

L'integrale deliberazione sarà sollecitamente notificata al maestro.

Art. 155.

Il dispositivo delle deliberazioni che importano la punizione della deposizione o dell'interdizione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri e comunicato a quello della pubblica istruzione.

TITOLO IV.

Delle scuole sussidiate

CAPO I.

Sussidi e condizioni

Art. 156.

I sussidi sia ordinari sia straordinari che il Ministero accorda alle scuole non governative (coloniali, private o confessionali), consistono in doni di libri e di materiale scolastico, od in danaro.

Art. 157.

I libri ed il materiale scolastico di cui all'articolo precedente, ono conformi a quelli adottati per le scuole governative all'estero.

Art. 158.

I sussidi sono concessi di anno in anno dal Ministero su favorevole parere motivato dai Regi agenti e su proposta del direttore generale.

Per le concessioni e le rinnovazioni dei sussidi sarà sentito il parere del Consiglio centrale.

Art. 159.

Possono ottenere un sussidio le scuole italiane, coloniali, private o confessionali, quando:

si conformino per i programmi e per la scelta dei libri di testo alle disposizioni del Ministero;

diano vacanze nei giorni delle feste civili di cui all'art. 14

accettino l'alta vigilanza dei Regi agenti;

ammettano le visite degli ispettori governativi.

Art. 160.

Possono ottenere un sussidio anche le scuole indigene, quando nel programma degli studi abbiano stabilito l'insegnamento obbligatorio dell'italiano e ammettano le visite degli ispettori governativi.

Se le scuole indigene sono mantenute da associazioni religiose, queste devono inoltre far risultare che non si trovano sotto la protezione di una potenza diversa da quella cui per ragione di nazionalità appartengono.

Art. 161.

Tutti i sussidi in denaro sono corrisposti a trimestri maturati e in seguito ai rapporti del R. agente, i quali assicurino che le condizioni in base alle quali fu concesso il sussidio sono state mantenute.

Art. 162.

La concessione dei sussidi può sempre essere sospesa, o revocata, quando l'Istituto non dia risultati soddisfacenti e le condizioni degli articoli 159, 160 e 161 non siano in tutto o in parte eseguite.

La sospensione e la revoca del sussidio sono decretate dal Ministero.

La sospensione può essere, in casi urgenti, decretata dal R. agente, il quale deve, però, riferirne senza indugio al Ministero, per l'approvazione.

CAPO II.

Ispezioni e rapporti

Art. 163.

I RR. agenti visitano le scuole sussidiate, si assicurano che l'insegnamento è conforme agli intendimenti del R. Governo e alle disposizioni del presente regolamento e che è dato con profitto; fanno le osservazioni che credono opportune ai direttori ed agli insegnanti degli Istituti, e riferiscono sul risultato delle loro ispezioni al Ministero degli affari esteri.

Art. 164.

I direttori delle scuole sussidiate, dopo la chiusura dell'anno scolastico, inviano per mezzo del R. agente alla Direzione generale una relazione intorno allo stato morale e materiale di esse e specialmente intorno al loro andamento didattico e al numero, alla frequenza ed al profitto degli alunni, quando il sussidio è concesso secondo il disposto dell'art. 159.

Quando poi il sussidio è concesso secondo il disposto dell'art. 160, dalla relazione basta che risulti:

il numero degli alunni inscritti al corso d'insegnamento della lingua italiana, per il quale il sussidio è stato accordato;

la media degli assidui;

il numero dei presenti agli esami finali e quello dei promossi.

TITOLO V.

Amministrazione e vigilanza delle scuole all'estero

CAPO I.

Direzione generale

Art. 165.

Il direttore generale è responsabile, verso il ministro, dell'ordinamento pedagogico e didattico, dell'osservanza dei regolamenti e della severa disciplina delle scuole all'estero; e a lui spetta la vigilanza sopra gli ispettori, i direttori, le direttrici e gli insegnanti.

Art. 166.

È ufficio del direttore generale:

di curare l'ordinamento didattico e il regolare andamento didattico e disciplinare di tutte le scuole coloniali;

di vegliare che siano tenuti in regola i registri degli stati di servizio, delle gradazioni e delle note caratteristiche del personale delle scuole governative;

di riferire al ministro intorno alla idoneità, alla diligenza ed alla moralità di tutto il personale delle scuole suddette;

di proporre al ministro le nomine degli ispettori centrali;

di proporre al ministro i nomi dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso degli insegnanti, le nomine, i traslochi, le promozioni, i licenziamenti del personale predetto;

di proporre, sentito il Consiglio centrale, le modificazioni allo ordinamento generale ed ai programmi delle scuole secondarie e primarie;

di proporre, sentito il Consiglio centrale, la istituzione di nuove scuole e l'ampliamento di quelle già esistenti;

di curare nella scelta dei libri di testo e del materiale scolastico che corrispondano alla natura ed ai bisogni delle scuole coloniali;

di visitare, d'ordine del ministro, le scuole. In tal caso la diaria sarà stabilita con decreto Ministeriale. Il rimborso delle spese di viaggio sarà calcolato sul prezzo di prima classe;

di proporre al ministro le ispezioni da farsi e le persone competenti all'uopo delegate;

di proporre al ministro i sussidi per le scuole coloniali e private e di riferirne al Consiglio centrale, a norma dell'art. 158;

di presentare al ministro la relazione sullo stato materiale e morale di tutte le scuole governative e sussidiate, avvisando a quei provvedimenti che stimi utili al maggiore incremento delle scuole stesse.

Art. 167.

Su proposta della deputazione scolastica, il direttore generale stabilisce il tempo delle lunghe vacanze.

Art. 168.

Il direttore generale presenta al ministro le relazioni speciali sulle

scuole da lui visitate, e quelle degli ispettori centrali e dei delegati alle ispezioni speciali, con le proprie osservazioni.

Art. 169.

Per l'ufficio delle scuole, che egli presiede, il direttore generale si vale solo del personale del Ministero degli affari esteri a ciò destinato e degli ispettori centrali. Gli insegnanti nelle scuole all'estero in attività di servizio non possono essere comandati a prestar servizio presso la Direzione generale.

Per la trattazione di tutti gli affari il direttore generale riferisce direttamente al ministro o al sottosegretario di Stato.

Nelle assenze di lui, il funzionario che deve farne le veci è designato dal ministro.

CAPO II.

Consiglio centrale

Art. 170.

Il Consiglio centrale si aduna due volte all'anno, nel mese di dicembre e nel mese di marzo. Potrà anche essere convocato straordinariamente per disposizione del ministro.

Art. 171.

È costituita fra i componenti il Consiglio centrale una Commissione di cinque membri, compreso fra essi il direttore generale, con l'incarico di compiere gli atti istruttori dei processi disciplinari e dei ricorsi e di riferirne al Consiglio stesso.

I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio centrale.

Art. 172.

Alle adunanze del Consiglio centrale potranno essere invitati ad assistere il capo del personale, in quanto ai rapporti del personale diplomatico e consolare con le scuole e col personale insegnante, od altro capo ufficio del Ministero negli affari della rispettiva divisione.

Art. 173.

I componenti del Consiglio centrale durano in carica quattro anni a datare dalla rispettiva nomina e sono rieleggibili.

Art. 174.

I rappresentanti degli insegnanti medi ed elementari nel Consiglio centrale saranno eletti colle seguenti norme generali, salvo ai RR. agenti di stabilire le modalità accessorie:

i professori delle scuole medie ed i maestri e le maestre delle scuole elementari ed infantili saranno convocati separatamente per procedere alla designazione dei rappresentanti rispettivi tra persone aventi le qualità specificate nell'art. 39 della legge 18 dicembre 1910, n. 867;

l'elezione sarà presieduta dal R. console o da un ufficiale consolare da lui delegato. Potrà, se ne è il caso, essere costituito un seggio o scelti scrutatori tra gli elettori;

parteciperanno al voto tanto gli insegnanti di ruolo, quanto gli incaricati;

l'elezione verrà fatta a schede segrete;

delle operazioni e dei risultati della votazione sarà redatto, seduta stante, processo verbale;

copia autentica del verbale stesso sarà prontamenta inviata al Ministero, mentre l'originale colle schede allegatevi rimarrà conservato nell'archivio consolare.

Art. 175.

Se un consigliere si dimette nel quadriennio, chi è chiamato a sostituirlo dura in carica per il tempo che sarebbe rimasto in carica il consigliere uscente.

Art. 176.

La Commissione dura in carica un biennio e i componenti di essa sono rieleggibili.

Art. 177.

È stabilito un gettone di presenza di L. 20 per ogni tornata del Consiglio o della Commissione, oltre un'indennità di L. 18 al giorno, nel tempo durante il quale funzionano, esclusi i giorni delle adunanze, pei membri non residenti a Roma. Si computa nella indennità il giorno di arrivo e quello di partenza.

Art. 178.

I membri del Consiglio non appartenenti al Parlamento avranno anche diritto per il viaggio al rimborso del prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie, alla tariffa indicata dalle norme regolatrici della concessione *C*, di cui nella legge 29 dicembre 1901, n. 562, aumentato di un decimo.

I membri del Consiglio estranei all'amministrazione e che non godono della concessione *C* summentovata, avranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto.

Art. 179.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio centrale occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri.

A parità di voti, il voto del presidente prevale, salvo la disposizione dell'art. 153.

CAPO III.

Regi agenti

Art. 180.

Il R. agente diplomatico o consolare, come rappresentante del Governo, ha autorità sopra tutte le scuole poste nel suo distretto consolare o sopra tutte le persone addette all'amministrazione, all'insegnamento e al servizio di esse scuole.

Prende di sua iniziativa tutti i provvedimenti d'urgenza, per qualsiasi interesse della scuola, e sui rapporti dei direttori delibera o agisce come autorità scolastica immediatamente preposta, comunicando quindi al Ministero gli atti.

Art. 181.

Mantiene vivo l'interesse della colonia verso la scuola; si adopera in ogni modo per accrescerne il credito e per migliorarne le condizioni economiche; e procura che le famiglie inviino i loro figli alle scuole italiane e che queste siano frequentate dal maggior numero possibile di alunni.

Art. 182.

Presiede la Deputazione scolastica.

In casi urgenti accorda il congedo agli insegnanti e provvede temporaneamente alla supplenza, informando il Ministero.

Nei casi ordinari invia la domanda di congedo al Ministero col proprio parere.

Art. 183.

Amministra i fondi stanziati pel mantenimento di ciascuna scuola, pagando gli stipendi e le rimunerazioni al personale dirigente, insegnante e di servizio e provvedendo alle altre spese occorrenti. E quando una Commissione speciale amministra i beni propri di una scuola, egli ne invigila, secondo lo statuto, la regolarità degli atti.

Art. 184.

Stipula, a nome e dopo l'autorizzazione del Governo, tutti gli atti pubblici concernenti l'amministrazione delle scuole; fa le proposte al ministro, inteso il parere della Deputazione scolastica, riguardo ai contributi scolastici, ne raccoglie i proventi rilasciandone quietanza, e ne dà conto insieme colle spese, a norma dell'art. 28.

Art. 185.

Esamina i bilanci preventivi e consuntivi delle scuole.

Art. 186.

Invigila perchè non sia fatta alcuna spesa oltre il limite del bilancio approvato dal ministro. Propone al ministro sussidi fissi o straordinari o aumenti di sussidi.

Art. 187.

Procura che alle scuole sia apprestata sede conveniente, e che il locale scelto soddisfi tutte le condizioni materiali richieste dalla igiene e dalle esigenze pedagogiche, giusta le istruzioni del diret-

tore centrale; tiene nel debito conto i rapporti che gl'ispettori e i direttori gli faranno intorno al locale e alla suppellettile scolastica; e, occorrendo, provvede.

Art. 188.

Ove si manifesti il bisogno di una nuova scuola, egli ne informa a tempo il Ministero, adducendo le ragioni che ne consigliano o no la istituzione e indicando anche gli eventuali concorsi alla spesa.

Quando, per il cresciuto numero degli alunni in una scuola, occorre lo sdoppiamento di una classe, egli ne fa rapporto al Ministero, aggiungendovi le informazioni opportune e indicando la spesa necessaria.

Nell'un caso e nell'altro, sente il parere della Deputazione scolastica locale e lo comunica al Ministero.

Art. 189.

Non più tardi del 15 giugno, presenta al Ministero le proposte delle variazioni che per il prossimo venturo anno converrebbe introdurre nell'ordinamento e nei programmi delle scuole, rimettendo al Ministero i pareri motivati del Consiglio degli insegnanti e della Deputazione scolastica.

Art. 190.

Invigila la condotta morale e civile degli insegnanti e dei direttori e delle direttrici; li consiglia e, secondo il bisogno, li ammonisce, e di ogni fatto notevole riferisce al Ministero.

Art. 191.

Se in una scuola avviene un fatto che può essere cagione di scandalo o di discredito, il R. agente vi ripara temporaneamente, e ne informa senza indugio il Ministero per i definitivi provvedimenti.

Art. 192.

Quando le condizioni generali sanitarie del paese o le condizioni particolari di un Istituto consigliano la sospensione delle lezioni, ordina la temporanea chiusura della scuola, riferendone al Ministero.

CAPO IV.

Ispettori

Art. 193.

Le scuole di ogni grado sono vigilate dagli ispettori centrali, di cui al comma secondo dell'art. 34 della legge 18 dicembre 1910, n. 867.

Essi sono all'immediata dipendenza del direttore generale.

Art. 194.

Gli ispettori centrali risiedono abitualmente a Roma ed hanno il loro ufficio presso la Direzione generale delle scuole italiane all'estero. Possono però essere comandati a restare, per un periodo di tempo più o meno lungo, secondo il giudizio del Ministero, in qualsiasi residenza all'estero.

Art. 195.

Gli ispettori centrali hanno diritto a 40 giorni di congedo che di regola saranno concessi dal ministro a tempo delle vacanze scolastiche.

Tanto le indennità di missione quanto le diarie per le ispezioni sono stabilite con decreto Ministeriale. Il rimborso delle spese di viaggio si calcola sul prezzo di prima classe.

Art. 196.

Gli ispettori centrali nelle loro visite alle scuole vigilano sul buon andamento pedagogico e didattico, sull'osservanza dei regolamenti e della severa disciplina delle scuole.

Esaminano l'ordinamento speciale di ciascuna scuola, il calendario scolastico ed i programmi didattici particolari di ciascun insegnante, rendendosi conto se l'indirizzo della scuola risponda alla natura di essa.

Art. 197.

Gli ispettori centrali quando trovansi in ispezione corrispondono direttamente col Ministero per tutto ciò che concerne le scuole e gli insegnanti da esso dipendenti, aggiungendo al dispaccio le parole: « Direzione generale delle scuole italiane all'estero ».

Quando poi la pratica importi aumento di spesa, o abbia per oggetto di creare nuove istituzioni scolastiche, trasmettono il rapporto al ministro per mezzo del R. agente affinchè questi l'accompagni del suo parere.

Art. 198.

Avendo a proporre al ministro misure disciplinari a carico di direttori o direttrici, o d'insegnanti, sentono prima il parere del R. agente dal quale essi dipendono.

Durante le ispezioni concordano col R. agente le proposte pel nuovo anno intorno al personale scolastico.

Art. 199.

Propongono al Ministero un supplemento di spesa per lavori di segreteria e copia per le direzioni delle scuole maggiormente frequentate (e cioè, normalmente, delle medie con più di 80 e delle elementari con più di 400 alunni).

Art. 200.

Nell'ispezione della scuola, trovando locali non propri e bisognevoli di ristauro, o le condizioni igieniche di essi non buone, o la suppellettile scolastica in cattivo stato, essi, con rapporto particolare, riferiscono al Regio agente, a cui spetta di provvedervi.

Parimente gli trasmettono l'elenco della suppellettile scientifica necessaria, affinchè ciascuna scuola ne sia fornita.

Art. 201.

Di ogni visita ordinaria o straordinaria, mandano relazione al ministro, dando ragguaglio delle condizioni particolari della scuola e dell'oggetto della visita.

CAPO V.

Deputazioni scolastiche — Istituti d'assistenza

Art. 202.

Nei luoghi ove esiste una scuola secondaria o primaria, purchè vi abbia sede un Regio agente, è istituita con decreto Ministeriale una Deputazione scolastica. Quando le condizioni locali rendano impossibile la costituzione della Deputazione scolastica ai sensi dell'art. 42 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, i poteri di essa sono deferiti al Regio agente.

Art. 203.

Il ministro degli affari esteri determina, per ciascheduna città ove è deferita alla colonia la scelta di metà dei deputati scolastici, il sistema dell'elezione, la composizione del corpo elettorale, i requisiti per l'esercizio del voto.

Art. 204.

La Deputazione scolastica si compone:

del Regio agente, presidente;

dei membri con voto consultivo di cui all'art. 42 della legge; e di un numero di deputati scolastici da stabilirsi dal Ministero per ciascheduna città.

In assenza del R. agente, chi ne fa le veci assume la presidenza della Deputazione scolastica.

L'elezione dei rappresentanti dei professori e dei maestri ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza in adunanza indetta dal R. agente, tra i professori e maestri di ruolo ed incaricati della stessa sede.

Art. 205.

Dei deputati scolastici la metà è nominata dal ministro degli affari esteri, sulla proposta del R. agente, l'altra metà dalla colonia quando questa concorre direttamente o indirettamente nella spesa delle scuole.

Quando la colonia non concorre, i deputati sono tutti di nomina governativa.

Art. 206.

Non è eleggibile chiunque abbia interessi con le scuole o sia parente entro il quarto grado con taluno degli insegnanti.

Art. 207.

Il R. agente stabilisce i modi e il tempo della elezione dei deputati scolastici deferita alla colonia.

Art. 208.

I deputati scolastici durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti; nè cessano dall'esercitare le loro funzioni prima che non sieno realmente surrogati.

Art. 209.

La Deputazione scolastica si raduna nell'ufficio del R. agente o nei locali da esso designati.

Delibera a pluralità di voti. Per la validità delle deliberazioni occorre, nella prima convocazione, la presenza della maggioranza dei membri; nelle altre, la presenza di qualunque numero di essi. A parità di voti, quello del presidente ha la preponderanza.

Tiene le tornate ordinarie una volta al mese e le straordinarie quando il presidente reputi opportuno, o tre deputati ne facciano domanda.

Gli affari da trattarsi nelle adunanze straordinarie sono indicati nel biglietto di convocazione.

Art. 210.

La Deputazione scolastica assiste il R. agente nel curare la osservanza del regolamento scolastico e propone i provvedimenti che ritiene giovevoli alla prosperità delle scuole.

Dà parere sui bilanci preventivi e consuntivi di esse.

Delibera circa la esenzione dei contributi scolastici secondo gli articoli 73 e 74.

Art. 211.

Nella prima quindicina di giugno esamina le proposte dei consigli degli insegnanti sulle modificazioni da introdursi nell'ordinamento e nei programmi delle scuole e nei libri di testo adottati; sull'indirizzo pratico da tenere nelle scuole secondarie; sulle classi complementari, sui corsi professionali e facoltativi da aggiungersi, sugli insegnamenti speciali da impartirsi compresi quelli delle lingue straniere non obbligatorie; sulla istituzione di scuole infantili od elementari a pagamento.

Il R. agente comunica le deliberazioni motivate della Deputazione scolastica al Ministero per i definitivi provvedimenti.

Art. 212.

All'incominciare dell'anno scolastico redige il calendario, determina i giorni festivi, le vacanze durante l'anno e gli orari.

Delibera sull'epoca dell'apertura e della chiusura delle scuole e quindi sul periodo delle lunghe vacanze, tenendo conto delle esigenze del clima e delle abitudini del paese.

Tali deliberazioni debbono, entro otto giorni, essere inviate al Ministero.

Art. 213.

Il R. agente, presidente della Deputazione scolastica, può, in casi gravi, sospendere una deliberazione della Deputazione stessa. Però, deve riferirne senza indugio al Ministero per le definitive risoluzioni.

Art. 214.

Dovunque è istituita una scuola governativa e non risiede un R. agente, il ministro può nominare, su proposta del R. agente nel cui distretto trovasi la scuola, dei delegati scolastici per le scuole maschili e delle ispettrici per le scuole femminili e per gli asili con la facoltà di visitare gli Istituti e di riferirne al R. agente ed al direttore centrale.

Art. 215.

Dovunque si costituisca un Istituto locale d'assistenza scolastica (Patronato, Associazione « Per la scuola » e simili) composto di padri di famiglia, di professori e di capi d'Istituto, che si propongono di unire l'azione della scuola con quella della famiglia, il Ministero potrà affidare ad esso Istituto la gestione delle refezioni scolastiche, la distribuzione dei libri, dei premi, delle vestimenta e dei sussidî d'ogni specie, sia che provengano dalla colonia sia che il Ministero stesso li conceda o li trasmetta.

CAPO VI.

Contabilità scolastica

Art. 216.

Ad ogni mutamento del R. agente titolare di un distretto ove esistono scuole governative, viene redatta e trasmessa al Ministero copia legale dell'inventario degli immobili e dei mobili appartenenti a ciascuna scuola.

Art. 217.

Gli stipendi, le indennità e gli assegni spettanti al personale insegnante governativo sono corrisposti in oro dal R. agente nel cui distretto la scuola è posta.

Art. 218.

Il R. agente corrisponde pure:

i salari alle persone di servizio della scuola;

soddisfa ogni altra spesa ordinaria nei limiti della somma stanziata a tale effetto nel bilancio preventivo di ciascuna scuola;

eseguisce anche i pagamenti di spese straordinarie soltanto quando ne abbia avuta autorizzazione dal Ministero.

Art. 219.

Il R. agente incassa:

1° le rendite patrimoniali della scuola;

2° i contribuiti della Colonia per la iscrizione, frequenza e diplomi dei giovani iscritti alle Regie scuole;

3° le somme pagate dagli alunni per i libri e per il materiale scolastico;

4° le oblazioni o le rendite straordinarie destinate a favore delle scuole.

Del denaro incassato rilascia ricevuta a nome del R. governo.

Per l'erogazione si seguono le norme disposte dall'art. 27, comma 2°

Art. 220.

Non più tardi della metà del mese di marzo, riceve dai direttori e dalle direttrici il bilancio preventivo in doppio esemplare di ciascuna scuola e di ciascun giardino d'infanzia.

Questi bilanci preventivi, sottoposti alla revisione della Deputazione scolastica, sono dal R. agente trasmessi, con le proprie osservazioni, al Ministero degli affari esteri entro il mese di marzo.

Le spese stanziate nel bilancio di previsione non possono essere effettivamente eseguite se non dopo che il Ministero, esaminato il bilancio stesso, l'abbia esplicitamente approvato.

Art. 221.

Oltre i registri prescritti dal regolamento per l'applicazione della legge consolare, il R. agente, nel cui distretto esistono scuole governative, tiene la contabilità delle entrate e delle uscite di ciascun Istituto.

Al principio di ogni mese, trasmette al Ministero la contabilità scolastica documentata, delle entrate e delle spese del mese precedente.

Art. 222.

Per provvedere al pagamento delle spese scolastiche il Regio agente emette apposita cambiale a dieci giorni vista sul Ministero.

Art 223.

Per sopperire alle spese di viaggio non determinate da speciale tabella, il Ministero corrisponde agli insegnanti delle anticipazioni mediante mandati ad essi intestati, a norma degli articoli 318, 319 e 320 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 224.

Le Deputazioni scolastiche, e i direttori delle singole scuole concorrono all'amministrazione e alla contabilità degli Istituti governativi per la parte che spetta a ciascuno, in conformità del presente regolamento.

TABELLA A.

Tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi per nomina di maestro nelle Regie scuole italiane all'estero.

	Punti minimo	Punti massimo	Punti fisso
Titoli soggetti a valutazione:			
1° diploma di abilitazione all'insegnamento elementare	40	56	
Titoli relativi alla carriera: (servizio prestato)	—	25	
Durata:			
A) durata del servizio prestato in asili infantili riconosciuti o autorizzati dallo Stato, sia nel Regno che all'estero, in scuole elementari pubbliche nel Regno o in quelle italiane all'estero, sia Regie che sussidiate, per ciascun anno del 1° quadriennio:	—	—	1.50
B) per ciascun anno del 2° quadriennio	—	—	0.75
C) durata del servizio prestato in scuole serali o in altre istituzioni sussidiarie della scuola elementare popolare per un quadriennio e per ogni anno	—	—	0.25
2° qualità:			
D) qualità del servizio nelle scuole elementari e per l'ultimo quinquennio anteriore al bando di concorso e per ogni anno:			
se qualificato buono	—	—	1
» lodevole	—	—	2
» lodevolissimo	—	—	3
Titoli di coltura:	—	19	
1° diploma di licenza del corso di perfezionamento pei licenziati dalle scuole normali; o diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli e per esami	3	6	
2° per ciascun esame speciale superato nelle cinque materie obbligatorie del corso stesso quando non sia ancora conseguito il diploma	0.25	0.50	
3° abilitazione o concorsi, vinti per titoli e per esame, all'insegnamento di lingue straniere	3	4	
4° diploma di laurea o diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie e scientifiche nelle scuole medie	2	4	
5° diploma rilasciato dagli Istituti superiori di magistero femminile	3	6	
6° diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie, conseguito per esame	1	2.50	
diploma di abilitazione pel canto corale	—	—	1
diploma di abilitazione per la calligrafia	—	—	1
diploma di abilitazione per l'agraria o lavoro manuale	—	—	1
7° diploma di maestra di giardino d'infanzia	2	4	
8° concorsi vinti per esami o per titoli e per esami: (Il concorso vinto per posto superiore assorbe gli inferiori).			
A) a posti di maestro elementare	0.25	1	
B) a posti di direttore didattico e di vice ispettore governativo	2	4	
C) a posti di professore di pedagogia nelle Regie scuole normali o nei corsi magistrali (legge 21 luglio 1911)	2	4	
D) a posti di R. ispettore scolastico	3	6	
9° per quei titoli diversi che potessero dimostrare le speciali attitudini di cui all'art. 24 della legge 18 dicembre 1910, n. 867	—	6	

N. B. — Per la categoria dei titoli di cui al n. 9 la Commissione esaminatrice del concorso stesso farà risultare dal verbale i criteri adottati nell'assegnare i punti a ciascuno dei concorrenti.

Nella valutazione dei titoli di coltura la Commissione giudicatrice procederà indipendentemente dal massimo di punti 19 determinato dalla presente tabella. Qualora però qualcuno dei concorrenti risultasse qualificato per questo gruppo di titoli con un numero di punti superiore al massimo stesso, la Commissione, con criteri da esporsi nel verbale, dovrà ridurre proporzionalmente la valutazione per tutti i concorrenti, in modo che nessuno di questi sia classificato con un numero di punti superiore a 19.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro degli affari esteri
SONNINO.

Il ministro della istruzione pubblica
GRIPPO.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 302 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il titolo IV, parte prima, del Codice per la marina mercantile;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 111;

Vista la dichiarazione contenuta nel R. decreto 6 agosto 1914, n. 798, circa l'osservanza da parte dell'Italia delle convenzioni internazionali firmate all'Aja il 18 ottobre 1907, in quanto lo consentano le leggi vigenti nel Regno, benchè le convenzioni stesse non siano state ancora ratificate dal Regno d'Italia;

Viste le disposizioni contenute nella VII convenzione internazionale firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, sulla trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I piroscafi *Ravenna*, della Società Italia, *Gaiola*, della Compagnia napoletana di navigazione, e *Guerrazzi*, della Società toscana di navigazione, sono trasformati in navi da guerra e considerati come appartenenti al naviglio da guerra dello Stato nei termini e cogli effetti previsti dal Codice per la marina mercantile (parte 1ª, titolo IV) e della VII convenzione firmata all'Aja il 18 ottobre 1907.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 311 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, col quale fu prorogato fino a nuova disposizione il mandato del rappresentante degli operai addetti ai lavori ed ai servizi del porto di Genova nell'assemblea e nel Comitato esecutivo del Consorzio autonomo;

Ritenuto che, essendo deceduto il detto rappresentante e non potendo d'altra parte aver luogo l'elezione per la nomina del nuovo rappresentante, perchè una gran parte dei suddetti operai continua a trovarsi sotto le armi, si ravvisa opportuno delegare temporaneamente tale nomina al prefetto della provincia di Genova;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per la marina e di quello per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina del rappresentante degli operai addetti ai lavori ed ai servizi del porto di Genova nell'assemblea e nel Comitato esecutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova è delegata al prefetto della Provincia.

Il detto rappresentante conserverà il proprio mandato fino alla nuova elezione, da indirsi entro un mese dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — CORSI — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 43, secondo comma, del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto del 16 settembre 1909, n. 704;

Visti i Regi decreti 21 settembre 1910, n. 644 e 31 dicembre 1913, n. 1392, convalidati rispettivamente con

le leggi del 23 giugno 1912, n. 642, e del 23 dicembre 1915, n. 1794, nonchè il R. decreto del 15 settembre 1915, n. 1373, prorogato nei suoi effetti con la legge 21 dicembre 1915, n. 1774, per gli esercizi 1915-916 e 1916-917, coi quali decreti fu aumentata la tassa di fabbricazione degli spiriti rendendo applicabili gli aumenti anche agli spiriti esistenti nei magazzini vincolati alla finanza;

Ritenuto che nei magazzini previsti dal citato secondo comma dell'art. 43 del testo unico di leggi esistono ancora spiriti la cui estrazione, secondo le disposizioni dello stesso articolo di legge, non potrebbe effettuarsi annualmente se non in misura di un ottavo della quantità originariamente immessa in deposito, per ciascun anno compiuto di giacenza;

Considerato che le esigenze del consumo interno consigliano di agevolare l'immediata utilizzazione degli spiriti che si trovano nelle dette condizioni ammettendoli all'estrazione dai depositi anche prima che siano compiuti i prescritti termini di giacenza mediante pagamento di un supplemento di tassa in conto dell'anticipata estrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto con quelli del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai proprietari dei depositi di spirito previsti dal secondo comma dell'art. 43 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con R decreto del 16 settembre 1909, n. 704, è consentito di estrarre dagli stessi depositi gli spiriti ivi esistenti anche prima che sia maturato il termine di giacenza prescritto dal citato art. 43 del testo unico di leggi, a condizione che per la quantità di spirito estratta in anticipazione sia pagato, oltre alla tassa dovuta in ragione del periodo di giacenza fino al giorno dell'estrazione, un supplemento di tassa di L. 25 per ettolitro anidro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — DANEO — CARCANO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 286

Decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Opera pia dotalizia « Teresa Gigante » in Alezio (Lecce), è eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 287

Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la Fondazione « Lelio prof. Della Torre » con sede in Padova, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 288

Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Fondo patrimoniale di beneficenza della Comunione israelitica di Padova, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 289

Decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Gerace marina è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 12 marzo 1916, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Cagnano Amiterno (Aquila).*

ALTEZZA!

Nelle condizioni di deplorevole confusione in cui si trovava l'ufficio del comune di Cagnano Amiterno, il R. commissario nel primo periodo della sua gestione ha avuto appena il tempo di impossessarsi degli elementi la cui conoscenza è indispensabile per poter iniziare e condurre a compimento un serio lavoro di riordinamento dei pubblici servizi.

È perciò necessario protrarne i termini della gestione per dar modo al funzionario suddetto di svolgere la sua azione per la completa sistemazione dell'azienda; ed all'uopo mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del suddetto Consiglio comunale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 5 dicembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cagnano Amiterno, in provincia di Aquila;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cagnano Amiterno è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 12 marzo 1916, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pozzilli (Campobasso).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Pozzilli.

Tale proroga si ravvisa necessaria per motivi amministrativi, non essendosi fra l'altro ultimati gli atti per la separazione patrimoniale del capoluogo dalla frazione di Concasale, già elevata a Comune autonomo, ed anche perchè l'assenza di molti elettori, che prestano servizio militare, impedisce di procedere alla convocazione dei comizi per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 13 giugno 1915 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pozzilli, in provincia di Campobasso, ed i successivi Nostri decreti 19 settembre e 31 dicembre 1915, con cui venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la costituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pozzilli è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Sentenza 1°-8 marzo 1916 nel giudizio sul sequestro di alcune merci imbarcate sul piroscafo greco *Kyzicos*. (Polizze D-1 e D-2).

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dai signori:

Presidente:
Comm. Michele La Terza.

Membri ordinari:
Vice amm. comm. Edoardo Barbavara
Gr. uff. Adolfo Berio
Gr. uff. Carlo Bruno
Gr. uff. Francesco Mazzinghi
Comm. Gerolamo Biscaro.

Membro supplente e *relatore*:
Cav. Giovanni Formica.

Con l'intervento del

Commissario del Governo:
Comm. Raffaele De Notaristefani.

Commissario supplente:
Cav. Guglielmo Ciamarra.

E con l'assistenza del

Segretario:
Comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario:
Cav. Alvise Bragadin.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul sequestro di una partita di merci, rappresentata dalle polizze D-1, D-2, e cioè: Lafarge 2000 sacchi di calce idrica; S C B 1|27 casse di bicchieri di vetro; S C B 28 una cassa di chiodi; S C B 29|32 quattro casse cilindri di mastice, imbarcate sul piroscafo greco catturato *Kyzicos*;

Sentita la relazione fatta dal cav. Formica;

Sentito il commissario del Governo il quale ha oralmente illustrato e confermato le sue conclusioni scritte;

Dichiarata chiusa la discussione orale e visti gli atti e documenti della causa, ha ritenuto

IN FATTO

che tra le merci imbarcate sul piroscafo greco *Kyzicos*, catturato il 9 settembre 1915 nelle acque di Messina trovansi le seguenti partite:

Polizza D-1: Lafarge 2000 sacchi di calce idrica;

Polizza D-2;

S C B 1|27 - 27 casse di bicchieri di vetro;

S C B 28 - 1 cassa di chiodi;

S C B 29|32 - 4 casse cilindri di mastice.

Secondo risulta dalle polizze le merci sono state spedite da Marsiglia a Salonicco, e dalla Ditta Daher & C. a M. Iargandié, magasinier de la Société de Costr. des Batignolles.

Chiusa l'istruttoria disposta dalla Commissione delle prede, il presidente con decreto del 24 febbraio 1916 fissava la discussione della causa relativa a dette partite per il giorno 1° marzo 1916.

Il commissario del Governo presentava nello stesso giorno 24 febbraio le sue conclusioni, per il rilascio nelle quali insisteva oralmente all'udienza.

IN DIRITTO

Considerando che la merce, rappresentata dalle polizze D-1 e D-2,

e cioè calce idrica, bicchieri di vetro, chiodi e cilindri di mastice, non è compresa nelle liste di contrabbando, stabilite con decreti Luogotenenziali 3 giugno 1915, n. 839 e 15 luglio 1915, n. 1113;

Che pertanto devesi ordinare il rilascio della merce sopraindicata;

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione, ordina il rilascio e la consegna a chi di diritto delle merci rappresentate dalle polizze D 1 e D 2 e cioè Lafarge 2000 sacchi di calce idrica, del peso di kg. 100.000; S C B 1|27 - 27 casse di bicchieri di vetro, peso kg. 2137; S C B 28 - 1 cassa di chiodi, peso kg. 6; S C B 29|32 - 4 casse cilindri di mastice, peso kg. 350, esistenti a bordo del piroscafo greco catturalo *Kyzicos*.

Così deciso in Roma, dalla Commissione delle prede, in Camera di Consiglio, nella sua sede, in piazza Poli, num. 42, addì 1°-8 marzo 1916.

Michele La Terza, presidente.
Edoardo Barbavara, membro ordinario
Adolfo Berio, id.
Carlo Bruno, id.
Francesco Mazzinghi, id.
Gerolamo Biscaro, id.
Giovanni Formica, membro supplente ed estensore.
Riccardo Marcelli, segretario.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 19 marzo 1916, in Ortovero, provincia di Genova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 marzo 1916.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 30 gennaio 1916:

Contadino Mario, applicato di 3ª classe nell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica, è collocato in aspettativa d'ufficio per causa d'infermità, dal 27 ottobre 1915 e non oltre il 26 ottobre 1917, con l'assegno annuo di L. 500, pari al terzo dello stipendio di cui è provveduto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 2 gennaio 1916:

Profeta Antonino, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per servizio militare dal 31 dicembre 1914 e per la durata di cinque mesi, e cioè a tutto il 23 maggio 1915.

Con decreto Luogotenenziale del 30 gennaio 1916:

Scarlia Carlo, agente di 3ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 17 gennaio stesso e per la durata di altri sei mesi.

Con decreto Luogotenenziale del 13 febbraio 1916:

Tucci Giuseppe, applicato di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 18 gennaio passato e per la durata di mesi due.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con decreto Luogotenenziale del 12 febbraio 1916:

I seguenti primi capitani sono considerati, a loro domanda, agli effetti dell'avanzamento, come collocati in congedo e promossi maggiori:

Nagle cav. Francesco — Minucci Gino — Masnada Giovanni.

I sottonominati primi capitani sono considerati, a loro domanda, agli effetti dell'avanzamento come collocati in congedo e promossi maggiori:

Lardinelli Benedetto — Fasella Marco — Ceci Filippo — Riccitelli Emilio.

Arma di cavalleria.

Con decreto Luogotenenziale del 20 febbraio 1916:

Paglianti cav. Alfredo, colonnello, collocato in posizione ausiliaria, dal 1° marzo 1916.

I seguenti sottotenenti, arma di cavalleria, sono promossi tenenti:

De Landerset Ferdinando — Novelli Gastone — Franco Roberto — Salvadori Guido — Campanaro Leonardo.

Pescosolido Francesco, sergente maggiore, nominato sottotenente in servizio attivo permanente.

Arma di artiglieria.

Con decreto Luogotenenziale del 24 febbraio 1916:

De Felice Domenico, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Arma del genio.

Con decreto Luogotenenziale del 24 febbraio 1916:

Galassi Napoleone, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Angelucci Giustino, sottotenente, annullato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, relativo alla nomina ad effettivo dell'anzidetto ufficiale.

Corpo sanitario militare.

Con decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1916:

I seguenti sottotenenti medici di milizia territoriale, sono inscritti nel ruolo degli ufficiali medici di complemento, a loro domanda:

Mauro Aurelio — Di Filippo Vincenzo.

I seguenti ufficiali medici di complemento sono nominati tenenti medici in servizio attivo permanente:

Tenente medico di complemento nominato tenente medico effettivo:

Bima Giuseppe.

Sottotenenti medici di complemento nominati tenenti medici effettivi:

D'Avack Alfredo — Ferro Luigi — Bompiani Roberto — Ramoino Paolo — Tonietti Carlo — Patanè Carmelo — Provera Giovanni — Silletti Michele — Moschetta Giovanni — Scarpis Enrico —

Fonzone Lorenzo — Modugno Domenico — Mantero Lorenzo — Suitzer Ettore — Bocchetti Federico — Bertolucci Gino — Mauro Aurelio — Di Filippo Vincenzo — Costa Giuseppe Augusto — Donadei Enrico — Ganora Romualdo — Fabiani Pietro — Calamita Ottavio — Brocchieri Guido — Confalone Raffaele — Podda Pacifico.

Con decreto Luogotenenziale del 20 febbraio 1916:

I seguenti capitani medici sono promossi maggiori medici:

Rugani Luigi — Valerio Giuseppe — Masserotti Benvenuti cavalier Giuseppe.

Con decreto Luogotenenziale del 24 febbraio 1916:

Maggiori medici promossi tenenti colonnelli medici:

Recchione cav. Ettore — Cottafava cav. Enrico — Nardini cav. Giulio — Cabibbe cav. Felice — Pessarella cav. Ugo — Maisto cavalier Pasquale.

Capitani medici promossi maggiori medici:

Massari Giuseppe — Infante cav. Carlo — Ghidoli Enrico — Bayon cav. Edmondo — Casarini cav. Arturo — Buda Francesco — Verando cav. Ettore — Nacciarone Amleto — Foresti cav. Alberto — Ferrabino cav. Ottavio — Martoglio cav. Ferdinando — Gabri Giuseppe — Gherardi cav. Giov. Battista — Capialbi nobile dei conti Antonio — Armand-Ugon Giovanni — Ciauri Rosolino.

Corpo d'amministrazione.

Con decreto Luogotenenziale del 23 dicembre 1915:

Flautino Antonio, capitano, collocato in posizione ausiliaria per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Corpo veterinario militare.

Con decreto Luogotenenziale del 24 febbraio 1916:

Ughi cav. Cesare, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Ughi cav. Cesare, id. id. in aspettativa, richiamato in servizio effettivo.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

Con decreto Luogotenenziale del 16 dicembre 1915:

Soldaini cav. Vittorio, primo topografo di 1ª classe, promosso topografo capo di 2ª classe.

D'Aste Giuseppe, topografo di 1ª classe, id. primo topografo di 2ª classe.

Ragionieri geometri del genio.

Con decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1915:

Barbieri cav. Edoardo, ragioniere geometra capo di 2ª classe, revocato dall'impiego dal 9 dicembre 1915.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Luogotenenziale del 13 febbraio 1916:

Pucciaati Alfredo, vice cancelliere del tribunale di Macerata, ove non ha preso possesso, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Cingoli.

Paternoster Giuseppe, cancelliere della pretura di Cingoli, ove non ha preso possesso, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale di Macerata.

Marras Eugenio, cancelliere della 5ª pretura di Napoli, è, a sua domanda, tramutato al 7° mandamento di Napoli.

Mezzacapo Francesco, cancelliere della 7ª pretura di Napoli, è, a sua domanda, tramutato alla 5ª pretura di Napoli.

Filiti Alessio, cancelliere della pretura di Sommatino, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Partinico.

Con decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1916:

Cavallo Pasquale, aggiunto di cancelleria della pretura di Castellammare di Stabia, è collocato a riposo per raggiunto limite di età.

Caroleo Antonio, cancelliere della pretura di Occhiobello, ove non ha preso possesso, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Cropani.

Rizzo Michele, cancelliere della pretura di Cropani, ove non ha preso possesso, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Sommatino.

Accetto Federico, cancelliere della pretura di Minturno, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Nocera Inferiore.

Con decreto Luogotenenziale del 20 febbraio 1916:

Maietti Gioacchino, cancelliere della pretura di San Giorgio la Molara, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella medesima aspettativa per un anno.

Notari.

Con decreto Luogotenenziale del 30 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1916:

Butera Costantino, notaro residente nel comune di Decollatura, distretto notarile di Nicastro, è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

Pastori Federico, notaro residente nel comune di Bettola, distretto notarile di Piacenza, è dispensato nel comune di Bettola, distretto notarile di Piacenza, è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

Labriola Michele, notaro residente nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma, è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

Converso Carlo, notaro residente in Torino, è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1916:

Labriola Michele, avente i requisiti di legge, è nominato coadiutore nel notaro Labriola Pietro Antonio, residente nel comune di Bari.

È concessa al notaro Signorile Giovanni una proroga fino a tutto l'11 maggio 1916, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pagno, distretto notarile di Saluzzo.

Con decreto Ministeriale del 18 febbraio 1916:

È concessa:

Al notaro Ordine Angelo, una proroga fino a tutto il 29 maggio 1916, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Acquappesa, distretto notarile di Cosenza.

Al notaro Borrione Martino, una proroga fino a tutto il 15 maggio 1916, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Graglia, distretto notarile di Biella.

Al notaro Parducci Clemente, di Santa Croce sull'Arno, è concessa una ulteriore permissione di assenza di mesi sei, ed è riconfermato suo coadiutore, per la durata di tempo anzidetta, il dottor Torquato, avente i requisiti di legge.

Con decreto Ministeriale del 22 febbraio 1916:

Lavizzari Giulio, avente i requisiti di legge, è nominato coadiutore nel notaro Tocalli Cesare, residente nel comune di Morbegno.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 21 marzo 1916.

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	81 51
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	80 77
Rendita 3,00 % lordo	54 —
REDIMIBILI. *con scadenza*	
Buoni del tesoro quinquennali . al 1° aprile 1917	99 20
Buoni del tesoro quinquennali . al 1° ottobre 1917	99 13
Buoni del tesoro quinquennali . al 1° aprile 1918	97 87
Buoni del tesoro quinquennali . al 1° ottobre 1918	97 79
Buoni del tesoro quinquennali . al 1° aprile 1919	96 69
Buoni del tesoro quinquennali . al 1° ottobre 1919	96 62
Buoni del tesoro quinquennali . al 1° ottobre 1920	96 43
Prestito Nazionale 4 1|2 % netto (Emissione gennaio 1915)	91 06
Prestito nazionale 4 1|2 % netto (Emissione luglio 1915)	92 82
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	332 —
Obbligazioni 3 % netto Redimibili	342 —
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	273 25
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	428 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	440 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	332 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	274 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	291 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	290 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	522
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	CORSO medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	298 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 62
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	405 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	446 18
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	457 12
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	447 31
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	436 68
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	479 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	434 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	462 75
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	466 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	442 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	485 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	430 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1|2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1\|2 0\|0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1\|2 0\|0 e 3 0\|0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 22 marzo 1916, in L. 123,97.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 21 marzo 1916, da valere per il giorno successivo 22 marzo 1916.

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Parigi	112 68 1/2
Londra	31 93
Svizzera	127 86
New York	6 69 1/2
Buenos Aires	2 83
Lire oro	123 55 1/2

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 21 marzo 1916

Presidenza del vice presidente RAVA.

La seduta comincia alle 14.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

MAURY, sul processo verbale, in nome anche dell'on. Pansini, in chiarimento e rettifica delle parole da questo ieri pronunciate a proposito dell'Acquedotto pugliese, conferma che l'acqua del Sele è ottima, ma che finora solo due Comuni delle Puglie ne possono fruire.

(Il processo verbale è approvato).

Commemorazione di Bonaventura Zumbini.

COTUGNO, annunciando la morte di Bonaventura Zumbini, ne ricorda la mirabile opera letteraria, nella quale profuse tesori di intelligenza e di dottrina.

Rievoca i suoi studi di critica della letteratura straniera, che gli hanno dato fama mondiale, ed il prezioso contributo da lui portato alla storia del nostro risorgimento.

Alla memoria dell'uomo che fu onore del pensiero italiano e che fu vanto della nobile regione calabrese, invia un commosso reverente saluto, proponendo che siano espresse alla desolata famiglia le condoglianze della Camera (Vivissime approvazioni).

FERA, con filiale affetto ed in nome della regione calabrese, si associa al tributo di rimpianto per la morte di Bonaventura Zumbini, studioso insigne, educatore impareggiabile, la cui vita fu tutta dedicata agli studi, ed il cui cuore arse d'inestinguibile fiamma di amore per la patria (Vivissime approvazioni).

CICCOTTI, si associa in nome dell'Ateneo napoletano, dove per lunghi anni Bonaventura Zumbini continuò a dar lustro alla cattedra di Luigi Settembrini (Vive approvazioni).

ROSADI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, in nome del Governo, rende omaggio alla memoria di un uomo, che fu onore non soltanto della sua nobile terra natale, ma d'Italia tutta.

Ne ricorda gli altissimi meriti di letterato, di critico, di storico, e soprattutto il modo come sentì ed adempì il compito dell'educare e dell'insegnare.

Conclude affermando che egli fu quale Plutarco immaginò l'uomo migliore: nacque degno di vivere, morì degno di essere vissuto (Vivissime generali approvazioni).

PRESIDENTE, si associa, in nome della Camera, alle parole pronunziate in onore di Bonaventura Zumbini, che all'oratore ed a tutti gli italiani fu maestro ammiratissimo negli studi della nostra letteratura e della letteratura comparata e nella critica storica.

Ricorda a questo proposito come l'oratore avesse con lui assunto l'impegno di pubblicare le lettere di Gladstone a Luigi Carlo Farini; impegno che assolverà.

Come romagnolo rievoca poi con affettuosa gratitudine gli studi dell'estinto sull'opera di un grande poeta della Romagna, Vincenzo Monti, e manda un commosso reverente saluto alla memoria dello insigne maestro perduto.

Sarà interprete dei sentimenti della Camera presso la famiglia Zumbini e le città di Cosenza e di Napoli (Vivissime generali approvazioni).

Interrogazioni.

BORSARELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, rispondendo all'on. Colonna di Cesarò, dichiara che la sospensione del sussidio, corrisposto dal Ministero di agricoltura alla Camera di commercio italiana in Berlino, fu dovuta all'atteggiamento assunto dalla Camera stessa allo scoppiare della guerra europea e durante la nostra neutralità, atteggiamento del quale si ebbe un'eco anche in Parlamento, alla dispersione del Consiglio in seguito alla nostra dichiarazione di guerra coll'Austria, alla rottura dei rapporti diplomatici con la Germania, ed infine alla conseguente cessazione di ogni azione concreta della Camera e alla cessazione dei pagamenti delle annualità per parte dei soci di essa.

Si chiesero, per chiarire la situazione, informazioni precise e queste sono ora giunte. Da esse risulta anzitutto che il fondo della Camera, che trovasi in mano del suo rappresentante legale in Berlino, consente il pagamento delle spese indispensabili per un tempo non lungo, ma sufficiente perchè i Ministeri competenti possano prendere una decisione che garantisca i diversi interessi.

Assicura che il Governo provvederà ad evitare che, per morosità nel pagamento dell'affitto e di altre spese occorrenti, possano essere sequestrati i mobili e disperso l'archivio di quella Camera di commercio.

COLONNA DI CESARÒ, premette che l'atteggiamento imputato alla Camera di commercio di Berlino, fu consentito ed anzi suggerito dal nostro ambasciatore.

Ad ogni modo, poichè ora la Camera di commercio è stata disciolta, prende atto dell'assicurazione che sarà evitato il sequestro dei mobili e dell'archivio di essa.

BORSARELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, è in dovere di dichiarare che l'opera del nostro ambasciatore a Berlino fu sempre inspirata agli interessi del paese.

BASLINI, sottosegretario di Stato per le finanze, all'onorevole Modici del Vascello, osserva che il quartiere Ostiense in Roma trovasi già fuori dazio, cosicchè non è il caso di esenzione dal dazio comunale, per agevolare colà la creazione di un quartiere industriale.

Quanto a concedere la esenzione dal dazio doganale, creando colà un punto franco, la questione è era prematura, essendo in relazione col futuro nuovo regime commerciale internazionale.

Aggiunge che gli opificî industriali, che sorgono in quel quartiere, già godono della esenzione decennale dall'imposta sui fabbricati e della esenzione quadriennale dall' imposta di ricchezza mobile.

Dichiara, ad ogni modo, che farà tesoro dei suggerimenti che gli vengano allo scopo di promuovere in quel quartiere, e in genere in Roma, lo sviluppo della vita industriale.

MEDICI DEL VASCELLO, afferma la necessità di far sviluppare quelle latenti energie, che se opportunamente incoraggiate, potrebbero assicurare a Roma una rigogliosa e feconda vita industriale; cosa tanto più opportuna e possibile ora che con la linea Roma-Ostia la città avrà più frequenti e diretti rapporti col suo mare.

Esorta vivamente il Governo a sollecitare studi e provvedimenti in tal senso (Bene!).

ROSADI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, all'onorevole Cavagnari, osserva che, nonostante tutti gli sforzi e tutti gli incoraggiamenti delle amministrazioni scolastiche provinciali, alcune delle scuole rimangono prive di titolare perchè i maestri ad esse destinati non accettano la nomina.

A questo inconveniente il Ministero si propone di provvedere imponendo ai vincitori dei concorsi l'obbligo di accettare i posti, a cui sono nominati, o siano diversamente esclusi per un certo tempo da altri concorsi. Ciò per impedire la decadenza della scuola rurale (Vive approvazioni).

CAVAGNARI ringrazia della esauriente risposta e prende atto degli affidamenti dati dall'onorevole sottosegretario di Stato, confidando che si trovi modo di rimediare agli inconvenienti che con la sua interrogazione ha voluto segnalare.

ELIA, sottosegretario di Stato per la guerra, agli onorevoli Morpurgo, Hierschel e Di Caporiacco, dichiara che, per quanto riguarda i danni recati alle proprietà private dall'Amministrazione militare con le occupazioni o con le requisizioni, è stato disposto per l'accertamento di tali danni e si sono stanziati anche i fondi necessari.

Quanto ai danni cagionati da vere e proprie operazioni di guerra, la questione forma oggetto di studio.

MORPURGO si dichiara sodisfatto delle dichiarazioni del Governo per quanto concerne i danni cagionati dalle requisizioni ed occupazioni.

Per ciò che riguarda i danni prodotti dalle operazioni di guerra, fa voti che la questione sia risoluta conformemente ad equità.

Raccomanda infine che le disposizioni, che si applicano ai cittadini compresi nei nostri antichi confini, siano estese anche ai cittadini delle terre redente (Approvazioni).

Svolgimento di proposte di legge.

CICCOTTI, svolge una proposta di legge per la eliminazione delle frodi nella prestazione del servizio militare.

Loda il decreto Luogotenenziale recentemente emanato su questa materia, ma lo ritiene insufficiente, e soprattutto rileva in esso la mancanza di efficaci controlli.

Propone pertanto che i militari sinora autorizzati per virtù di leggi e di regolamenti a non raggiungere immediatamente i loro reggimenti nella zona di guerra debbano essere immediatamente incorporati nelle truppe combattenti.

Ritiene che nelle Amministrazioni pubbliche essi potrebbero temporaneamente essere sostituiti con pensionati richiamati in servizio, con militari mutilati o riformati durante la guerra e con donne, a preferenza mogli, madri, figlie o sorelle di militari morti o feriti durante la guerra.

Negli impieghi sedentari dei servizi dell'esercito, nei servizi automobilistici dell'interno e nelle officine dell'esercito o della marina, o che lavorano per l'esercito e la marina, essi potrebbero, invece, essere sostituiti da volontari, non obbligati al servizio militare, e da uomini non idonei al servizio di campagna, cominciando dalle classi più anziane, ed in ogni classe dai padri di famiglia con quattro o cinque figli a loro carico.

Un altro concetto, che nella sua proposta di legge ha creduto di dover accogliere, è quello di stabilire una specie di turno fra le truppe che si trovano sul fronte e quelle di riserva.

Ha pure voluto creare una specie di interesse a snidare l' imboscato, rendere più severo l'accertamento della idoneità fisica alle fatiche di guerra e stabilire un efficace controllo sulle esenzioni, investendone una Commissione parlamentare.

Constata che l'imboscamento è diventato ormai per parte di taluno una vera industria. A togliere questo grave sconcio, che reca offesa al principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge ed al dovere della difesa del paese, tende la proposta di legge, che raccomanda alla considerazione del Governo e della Camera (Vive approvazioni).

ZUPELLI, ministro della guerra, consente con l'on. Ciccotti nei fini, cui la sua proposta di legge intende.

Si riserva di esaminare i mezzi che egli suggerisce.

Rinnova del resto l'assicurazione data ieri che tutta la sua energia sarà volta a svellere la mala pianta dell' imboscamento (Vive approvazioni).

PRESIDENTE, pone a partito la presa in considerazione della proposta di legge.

(È presa in considerazione).

VINAJ, svolge una proposta di legge per le segreterie dei tribunali militari, diretta a meglio determinare le attribuzioni dei segretari e sostituti segretari di quei tribunali, che vorrebbe fossero chiamati uditori e sostituti uditori militari.

ZUPELLI, ministro della guerra, con le consuete riserve, non si oppone a che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

PRESIDENTE, pone a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'on. Vinaj.

(È presa in considerazione).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1153, concernente le dilazioni di pagamento in materia di tasse sugli affari.

SANDRINI, nota che l'interesse di mora, che per effetto di questo decreto si fa pagare ai contribuenti in ragione del 4,50 per cento, si allontana da quello normale, a cui dovrebbe pertanto essere ricondotto.

DANEO, ministro delle finanze, nota che tale interesse corrisponde a quello che era allora l'interesse della rendita, avuto riguardo al corso di questa.

(Il disegno di legge è approvato).

Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 513, relativo a proroga ed estensione del Regio decreto 15 ottobre 1915, n. 1127, concernente l'amnistia e condono di soprattasse e pene pecuniarie.

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 514, che concede agevolazioni fiscali a favore delle regioni colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale n. 1432, in data 22 agosto 1915, che istituisce una Commissione tecnico-amministrativa per la liquidazione di indennità varie, dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Approvazione del piano regolatore della regione di Marassi in

Genova, a sinistra del Bisagno, fra il torrente Feregiano e i molini di Cima.

Proroga del termine fissato colla legge 20 giugno 1877, n. 3908, per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

Aggregazione del comune di San Biagio Saracinesco al mandamento di Atina.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1915-916.

CABRINI, fa presente al Governo l'opportunità di trar partito dei poteri eccezionali e di trarre occasione dalle presenti condizioni per preordinare norme e organi che possano preparare le riforme a cui si dovrà por mano dopo la guerra.

Constata che in questo momento il fatto della disoccupazione è in gran parte determinato dalla inettitudine tecnica dei nostri lavoratori di passare da uno ad altro genere di lavoro.

Insiste quindi nella necessità di rivolgere la istruzione tecnica a sviluppare nei nostri operai tale attitudine di spostamento da una determinata mansione a mansioni diverse.

Nota poi come oggi emerga in modo particolare la importanza degli uffici di collocamento, la cui funzione non può essere utilmente esercitata dalle prefetture.

E ciò anche per le esigenze di ordine militare.

Circa il lavoro agricolo, rileva come il bisogno della mano d'opera sia particolarmente sentito nelle zone a mezzadria.

Per le grandi aziende la mano d'opera necessaria ai lavori di primavera è assicurata. La deficienza si ha soltanto in alcuni speciali lavori e nell'uso delle macchine agricole. Il disagio, se non eliminato, può essere attenuato con opportune provvidenze.

Afferma che le licenze invernali mostrano come non si potrebbe fare assegnamento su altre licenze per sopperire alle esigenze del lavoro agricolo.

Le stesse concessioni, fatte in Francia dall'Amministrazione della guerra a vantaggio dell'agricoltura, hanno dato scarsi risultati; ed anche più scarsi ne darebbero da noi.

L'oratore raccomanda, invece, che sia meglio disciplinato l'arruolamento di braccianti per lavori militari; che siano possibilmente restituiti alle terre i contadini adibiti a lavori di trincea; che sia vigilata l'emigrazione, avvertendo però che per questo punto si sono diffuse voci molto esagerate, inquantochè buona parte degli emigranti erano donne od uomini fuori degli obblighi militari.

Nota che, più ancora che sulla emigrazione transoceanica, s'impone la vigilanza sulla emigrazione per le vie di terra.

Ma se reclama una giusta vigilanza, è contrario ad un assoluto divieto.

Afferma poi che qualunque restrizione della libertà del lavoro deve essere accompagnata da provvedimenti che garantiscano una giusta rimunerazione del lavoro stesso; provvedimenti tanto più doverosi quando si pensi ai forti lucri che la guerra procura alla industria.

Encomia a questo proposito il sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni, che nelle industrie mobilitate, mentre ha negato ai lavoratori il diritto di sciopero, ha provveduto ad assicurare loro equità di compensi.

Lo stesso vorrebbe si facesse anche per le altre industrie.

Anche una parte dell'agricoltura italiana si è avvantaggiata della guerra, ed anche per questa vorrebbe adottate disposizioni atte a garantire equi salari ai lavoratori.

Lamenta che di fronte ad agrari patriottici vi siano quelli che approfittano della giovane mano d'opera per diminuire i salari o resistere ad eque e ragionevoli domande di aumento.

Assicura che le organizzazioni operaie consentiranno che la libertà dei lavoratori venga limitata da esigenze di ordine collettivo: ma non potranno mai consentire che si vengano a favorire interessi particolaristici.

Venendo alla legislazione sociale, afferma la necessità di meglio utilizzare l'Ispettorato del lavoro, reintegrandolo degli elementi mancanti.

Lamenta che con l'ultimo decreto sulla panificazione si sia dato facoltà al prefetto di sospendere l'applicazione della legge sul lavoro notturno dei fornai e sul riposo festivo. Sarebbe stato almeno opportuno porre l'obbligo di sentir prima il parere dell'Ispettorato del lavoro.

Esorta il ministro ad accompagnare le deroghe alle legge sociali con altre garanzie, soprattutto per quanto riguardo il lavoro delle donne e dei fanciulli; e ciò nell'interesse stesso della produzione di guerra.

Raccomanda che siano accolti i desideri della classe degli impiegati di commercio, circa l'obbligo da imporsi agli industriali di conservare il posto ai richiamati, e circa la istituzione di Commissioni di equo trattamento.

Deplora che il tesoro abbia lasciato a carico completo della Cassa nazionale di previdenza il pagamento delle quote di contributo per coloro che si trovano sotto le armi.

Chiede che ai cittadini italiani, compresi quelli delle terre redente, si anticipi il pagamento delle indennità per infortuni sul lavoro liquidate da Istituti degli Imperi centrali; pagamento che ora è stato sospeso.

Esorta infine il ministro a venir in soccorso delle varie organizzazioni di previdenza e di assistenza sociale, la cui vita è compromessa dalle condizioni del momento.

Insiste pure sulla necessità che il Governo vigili, nell'interesse stesso della difesa nazionale e per impedire un incremento a nostro danno dell'economia nazionale straniera, sulle compagnie straniere di assicurazioni che operano in Italia.

E a questo proposito deplora che durante questo periodo di guerra il Governo abbia autorizzato molte compagnie straniere, tra cui parecchie austriache, ad operare in Italia.

Anche per le Società di assicurazioni italo-austriache, che hanno sede in Trieste, sarebbe stato opportuno adottare provvedimenti di garanzia e di controllo.

Chiede perchè non si sia imposto l'obbligo della assicurazione alla Cassa nazionale degl'infortuni per gli operai, che lavorano nelle industrie ausiliarie della mobilitazione.

Concludendo esorta il Governo a valersi della collaborazione del Consiglio di lavoro per mantenersi in più stretto contatto con le classi lavoratrici (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

MIGLIOLI, elogia il Governo per aver tentato di regolare con modernità di intenti, se non in modo completo, il problema dei rapporti tra i lavoratori della terra e i conduttori per quanto riguarda i contratti agrari.

Esamina il decreto relativo ai contratti agrari, plaudendo alle disposizioni dirette a dare condizioni sicure di vita e di lavoro alle famiglie dei lavoratori dei campi richiamati sotto le armi.

Lamenta però che il Governo, cedendo alle pressioni delle organizzazioni agrarie padronali, abbia col successivo decreto tolto una parte dei vantaggi accordati con il precedente alle famiglie dei salariati fissi.

Vorrebbe che fosse convertita in legge la circolare con la quale si autorizzano i coloni e i mezzadri a richiedere mano d'opera avventizia, caricandone in parte l'opera sugli esercenti l' industria agraria.

Ritiene insufficienti le disposizioni luogotenenziali emanate per i piccoli affittuari. E vorrebbe che, a somiglianza di quanto si è fatto per le miniere, si autorizzassero gli affittuari a ripartire coi proprietari il maggior onere di mano d'opera risultante dalla guerra.

Lamenta che in alcuni contratti di affitto agrari della Lombardia i proprietari abbiano posto a carico dell'affittuario le sovraimposte comunali e provinciali gravanti la terra.

Esorta il ministro ad estendere le disposizioni dei due decreti anche ai contratti agrari scadenti oltre il 30 giugno 1916.

Lamenta che, in sostituzione dei lavoratori dei campi richiamati alle armi, i proprietari abbiano fatto troppo largo uso di mano di opera femminile e dei fanciulli, compiendo su di loro anche una opera di sfruttamento per quanto riguarda le mercedi e le ore di lavoro.

E vorrebbe che almeno si provvedesse a tutelare questa mano d'opera inferiore con provvedimenti speciali.

Concludendo, si augura che il Governo vorrà adottare tutte le provvidenze invocate a favore dei lavoratori della terra e delle loro famiglie, resistendo alle pressioni dei proprietari, i quali dalla guerra hanno ritratto vantaggi che superano grandemente gli oneri ad essa congiunti (Approvazioni — Congratulazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

SITTA, loda i provvedimenti del Governo, relativi al credito, adottati all'inizio della guerra, e rileva che essi riuscirono efficacissimi impedendo che le fonti del credito si inaridissero, e permettendo così che il nostro sviluppo industriale non si arrestasse un istante solo.

Segnala l'opera patriottica degli Istituti di credito, alla quale si deve l'esito felice ottenuto dai prestiti nazionali.

Loda i provvedimenti adottati per facilitare il credito ai Comuni; e insiste perchè tali facilitazioni vengano estese ad altri Istituti oltre a quelli che attualmente lo praticano.

Richiama l'attenzione del Governo sulla necessità impellente di regolarizzare il corso dei fiumi, che in alcuni periodi dell'anno arrecano gravi danni ai terreni bonificati.

Insiste poi sulla necessità di integrare la bonifica idraulica con la bonifica agraria, nell'interesse delle stesse classi dei lavoratori della terra e della produzione agricola in generale.

Lamenta che ancora non siano pubblicati i risultati sintetici del censimento del 1911 dai quali si potrebbero trarre elementi atti a stabilire l'importanza della emigrazione, in confronto alla popolazione agricola.

Nota che per effetto della emigrazione si sposta anche l'equilibrio delle famiglie agricole, nelle quali diminuiscono le forze vive della produzione e vi prevalgono le donne sugli uomini.

Un modo di limitare la emigrazione, secondo l'oratore, è quello di intensificare la produzione agraria; e ritiene che convenga diminuire le importazioni di quei generi che il paese può direttamente produrre.

Conclude, presentando il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo, saprà coordinare tutte le energie della nazione agli intenti di una maggiore produzione agricola ed industriale, e passa all'ordine del giorno ».

(Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni).

DORE, parla del credito agrario esercitato in Sardegna per mezzo delle Casse ademprivili e tra la forma del credito indiretto esercitato dalla Cassa di Cagliari e quella del credito diretto esercitato dalla Cassa di Sassari, trova preferibile questa seconda.

Raccomanda che vengano studiate facilitazioni perchè il credito di queste casse vada specialmente a vantaggio dei piccoli agricoltori.

Ritiene indispensabile la sistemazione del patrimonio di tali Istituti in rapporto agli interessi dei Comuni.

Rileva che la Sardegna, pur essendo una regione nella quale prevale in gran parte l'industria armentizia, non ha alcuna scuola che possa migliorarla.

Raccomanda pertanto che venga istituita vicino alle cattedre di agricoltura anche qualche cattedra di zootecnia.

Rilevando la grande importanza che ha per la Sardegna il problema idraulico, lamenta che non sia stata fatta alcuna opera organica di raccolta delle acque di irrigazione, e che la legislazione in proposito non abbia tenuto conto della Sardegna.

Le stesse opere di bonifica già attuate hanno bisogno di essere rassodate e completate, perchè ne siano raggiunti gli scopi igienici.

Desidera di essere assicurato dall'on. ministro che dei benefici accordati dalla legge sulla sistemazione dei bacini montani, potranno adeguatamente fruire anche le regioni della Sardegna.

Quanto al bacino del Tirso trattasi di un'opera grandiosa che si vuole attuare con mezzi inadeguati, donde il timore nelle popolazioni interessate che tale opera non sia ultimata con sollecitudine.

E in generale raccomanda che nella costruzione di questi bacini siano tenute in dovuto riguardo le esigenze industriali, ma sia data la prevalenza alle necessità agricole.

Raccomanda poi che anzichè costruire pochi e grandi bacini, se ne costruiscano numerosi e piccoli.

Confida che l'on. ministro, che tanto bene conosce le dolorose condizioni dell'agricoltura della Sardegna, vorrà spendere la sua opera a vantaggio delle popolazioni agricole sardignole, che sui campi di battaglia danno prova di valore (Vive approvazioni Congratulazioni).

SALOMONE, lamenta che nell'attuale periodo le cattedre ambulanti della Basilicata non funzionino come dovrebbero, e non spieghino che un'azione poco proficua per l'agricoltura.

Lamenta anche la scarsa efficacia dell'Istituto di credito agrario della Basilicata, e che il sistema adottato per la elargizione dei prestiti non sia immune da influenze politiche.

Vorrebbe che le cattedre ambulanti e la Cassa agraria si facessero promotrici di affittanze collettive, che riuscirebbero di grande vantaggio per le classi lavoratrici.

Segnala anche la necessità di istituire mutue assicurazioni contro la mortalità del bestiame.

Afferma la necessità di rivedere il vincolo forestale.

Avverte che per la Basilicata la spesa per gli agenti forestali è messa a carico della Provincia, contrariamente a quanto è stabilito per le altre regioni.

Raccomanda che nella costituzione del demanio forestale si usi una procedura più rapida onde evitare che la dichiarazione di demanialità avvenga troppo tardi.

Accenna alla opportunità della creazione di speciali titoli di credito forestale.

Raccomanda che siano accolte alcune concessioni per opere idrauliche che sarebbero di grande vantaggio per tutta la Basilicata.

Raccomanda inoltre che siano applicate ad alcuni Comuni della Basilicata le disposizioni esistenti a favore della Marsica e delle Calabrie riflettenti la ricostruzione delle case.

Confida nell'opera solerte e previdente dell'onorevole ministro, il quale vorrà dedicare in pro' dell'agricoltura tutte le sue attenzioni (Approvazioni — Congratulazioni).

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE, rilevando la necessità di affrettare la discussione di questi bilanci, già in gran parte consunti, e considerato il gran numero degli iscritti, avverte che le sedute si protrarranno fino alle ore 20.

Avverte pure che, se nonostante le ripetute sollecitazioni gli onorevoli relatori tarderanno a riferire su varie domande di autorizzazione a procedere in giudizio, che da tempo sono innanzi alla Camera, queste saranno iscritte all'ordine del giorno e discusse senza la relazione, e ciò perchè la Camera non può, per il suo decoro, ritardare indefinitamente le proprie deliberazioni in questa materia (Approvazioni).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annunzia che sono state presentate le relazioni sulle elezioni contestate di Melfi (proclamato Longo) e di Fano (proclamato Mariotti). Saranno discusse sabato.

Venerdì sarà discussa l'elezione contestata di Bitonto (proclamato Cioffrese).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

ZUPELLI, ministro della guerra, presenta un disegno per conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1915, n. 662, concernente provvedimenti eccezionali in materia di trasporti ferroviari in caso di mobilitazione o di guerra.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta undici note di variazioni relative agli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1916-917.

FALLETTI presenta la relazione sul seguente disegno di legge:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-916 (391).

AGUGLIA presenta la relazione sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1915-916.

Presenta anche la relazione sul disegno di legge:

Sistemazione di debito della Camera di commercio di Napoli con la Cassa di risparmio del Banco di Napoli (566).

Interrogazioni.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, ne dà lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e di grazia e giustizia, per sapere in virtù di quali criteri sia stato emanato il decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, riguardante una pretesa interpretazione della legge sulle pensioni, testo unico, 21 febbraio 1885, n. 70, e norme successive, attraverso la quale si viola il diritto degli impiegati civili e militari dello Stato al risarcimento dei danni provenienti da colpa, sancito dalle norme della legge comune.

« Marchesano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia vero che s'intenda sottrarre ai bisogni dell'igiene e delle industrie locali le sorgenti del fiume Calore, per immetterle nell'Acquedotto Pugliese.

« Petrillo ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Governo, per sapere se intenda integrare la legislazione di guerra in materia di affitti, adottando qualche provvedimento per impedirne gli aumenti.

« Lucci, Altobelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se davvero s'intende costituire a Nisida un lazzaretto per i profughi serbi, e se si siano ben considerate le conseguenze che una simile misura potrebbe avere per la salute pubblica della adiacente più popolosa città d'Italia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Ciccotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda giusto ed opportuno tenere in somma e determinante considerazione agli effetti delle promozioni - specie in quelle relative al comando di brigate di fanteria - dei colonnelli dell'arma stessa che dall'inizio della guerra sono in prima linea e combattono con somma lode alla testa dei rispettivi reggimenti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Marazzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per chiedergli se, essendosi accertato - come esso ministro già riconobbe in risposta data a precedente interrogazione - l'errore incorso dal Comando supremo dell'esercito operante nominando ufficiale di complemento un tale che non poteva giustificare la sua buona condotta, non creda doveroso, non solo per il rispetto alla legge, ma anche per il prestigio della classe degli ufficiali, revocare detta nomina che, come è scritto nelle informazioni date dai carabinieri, sarebbe stata - e fu - ad offesa e disdoro dell'intero corpo degli ufficiali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Bovetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo sulle ragioni della lentezza dei lavori della Commissione tecnico-amministrativa nominata col R. decreto 22 agosto 1915, n. 1432, per l'accertamento e la liquidazione di indennità dovute a privati per risarcimento di danni ed in generale per tutte le restrizioni al diritto di proprietà avvenute per opera di militari in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Sipari ».

La seduta termina alle 19,10.

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 21 marzo 1916 — (Bollettino n. 300).

Lungo la fronte da Rovereto alle alture di Gorizia il nemico insiste in azioni dimostrative con grande sperpero di tiri delle artiglierie e piccole avanzate delle fanterie. Tali azioni, dirette a cercare facili successi contro qualche nostra posizione più avanzata ed esterna alle linee di resistenza, furono nella giornata di ieri ovunque rintuzzate.

Duelli d'artiglieria, particolarmente intensi, si ebbero in Valle Sugana, nell'Alto Cordevole, lungo la frontiera della Carnia, nell'Alto Isonzo e sulle alture di Gorizia. Le nostre artiglierie controbatterono con energia quelle avversarie e danneggiarono in più punti le linee nemiche.

Piccoli combattimenti di fanteria, con esito a noi favorevole, si svolsero a sud-est di Rovereto, nei pressi di Forcella Cuel Tarond (Rio Granuda-Fella) e sulle alture di Gorizia.

Più intensa lotta fu combattuta intorno a Ravnilaz, nella Conca di Plezzo, ove, dopo lunga preparazione con fuoco d'artiglieria e di mitragliatrici, il nemico riuscì a raggiungere alcune nostre trincee più avanzate. Ne fu tosto espulso con violento contrattacco.

Sul Carso anche ieri calma relativa.

Cadorna.

Settori esteri.

Com'era da prevedersi, la primavera si è iniziata sotto buoni auspicî per le armi della Quadruplice.

Nel settore orientale i russi, cominciato appena il disgelo, hanno avanzato ieri in Curlandia e in Galizia, occupando trincee e fortificazioni austro-tedesche.

Nella regione di Verdun i francesi continuano eroicamente a contenere i tedeschi, immobilizzati ormai là dove credevano di aver facile ragione di essi.

Tutti i tentativi fatti per allargare il fronte di battaglia da Malancourt ad Havocourt sono stati, come al solito, sventati con perdite.

Anche nella Fiandra, in Argonne, nella Woëvre, in Lorena e in Alta Alsazia, i tedeschi si vedono efficacemente controbattuti dall'artiglieria francese; perciò si debbono limitare a conseguire piccoli successi, come l'occupazione del bosco di Havocourt.

Secondo un telegramma da Atene, qualche attività nei belligeranti comincia già a manifestarsi nella zona neutra fra la Bulgaria a la Grecia.

Sinora, però, pare si tratti di scaramuccie senza nessuna importanza.

In Mesopotamia la situazione permane invariata; ma non così in Armenia, ove i russi, avanzando con sorprendente celerità sul litorale del mar Nero, si accostano sempre più a Trebisonda, ormai stretta in un cerchio di ferro.

In Persia essi hanno occupato domenica scorsa l'importante città di Ispahan, già capitale dello storico regno asiatico.

Uno scontro navale, il risultato del quale è diversamente narrato dallo stato maggiore della marina tedesca e dall'Ammiragliato inglese, ha avuto luogo ieri fra controtorpediniere inglesi e tedesche sulla costa della Fiandra.

Più particolareggiate informazioni sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Basilea, 21. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte occidentale. — Ad ovest della Mosa, dopo minuziosa preparazione, le nostre truppe presero d'assalto tutte le posizioni francesi molto fortificate nel bosco ed attorno al bosco a nord-est di Avicourt. Contrattacchi mossi dal nemico furono inefficaci.

All'est della Mosa l'aspetto della battaglia è immutato.

Fronte orientale. — I russi estendono i loro attacchi anche alla estrema ala nord. A sud di Riga i russi furono respinti. Sul fronte della Dwina e ad ovest di Jakobstadt distaccamenti nemici abbastanza forti in ricognizione furono respinti. I russi dirigono notte e giorno attacchi specialmente violenti, ma inefficaci, contro il fronte tedesco a nord-ovest di Postavy e fra i laghi di Narocz e Wiszniew. Uno stretto saliente avanzatissimo del nostro fronte, direttamente a sud del lago di Narocz, fu sgombrato e le nostre linee furono riportate alcune centinaia di metri indietro sulle colline verso Blisniki, onde sottrarne gli occupanti al violento fuoco nemico.

Fronte balcanico. — Tranne alcuni scontri senza importanza di pattuglie, la situazione è invariata alla frontiera ellenica.

Basilea, 21. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte russo. — La violenza del combattimento è ancora aumentata in alcuni punti, specialmente verso il fronte dell'esercito comandato dal generale Pflanzer Baltin.

Pietrogrado, 21. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — A sud della regione di Dwinsk vivi combattimenti di artiglieria continuano. Nella regione ad est di Tyerecz abbiamo respinto un contrattacco nemico su Velikoieselo.

Nella regione ad est di Godotzisoki le nostre truppe si sono impadronite di una linea di trincee avanzate del nemico presso Bautziliszki. Impadronendoci della testa di ponte presso il villaggio di Mikhaletche abbiamo preso due cannoni fra gli altri trofei. La maggior parte dei difensori della testa di ponte sono rimasti uccisi nel corpo a corpo.

Fronte del Caucaso. — Sulla fronte del littorale nostri elementi hanno progredito, ancora, dopo un combattimento, di alcune verste in direzione ovest.

Parigi, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio una ricognizione nemica che aveva fatto irruzione nelle nostre linee a nord del ponte di Boesinghe ne è stata scacciata subito da un contrattacco.

In Argonne la nostra artiglieria si è mostrata attivissima sui margini meridionali del bosco di Keppy.

Ad ovest della Mosa i tedeschi hanno, a più riprese, durante la notte, rinnovato i loro tentativi sul nostro fronte Avocourt-Malancourt, ove il bombardamento con granate di grosso calibro è continuato senza interruzione. I loro attacchi sono stati accompagnati da getti di liquidi infiammati lanciati da distaccamenti di soldati recanti apparecchi speciali.

Malgrado le gravi perdite inflittegli dai nostri fuochi, il nemico ha potuto impadronirsi, dopo una lotta nella quale il terreno è stato conteso a palmo a palmo, della parte sud-orientale del bosco di Malancourt che noi occupavamo e che porta il nome di bosco di Avocourt. Tutti gli sforzi del nemico per sboccare dal bosco sono falliti.

Notte calma negli altri settori della regione di Verdun.

Parigi, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Argonne lotta a colpi di granate alla Haute Chevauchée. La nostra artiglieria ha eseguito tiri di distruzione sulle opere tedesche dei dintorni della strada da Vienne le Château a Binarville.

Sulla riva sinistra della Mosa il bombardamento è continuato violento nella regione di Malancourt, sul villaggio di Esnes ed alla quota 304, controbattuto con la più grande energia dalla nostra artiglieria. Il nemico non ha fatto alcun tentativo di attacco durante la giornata.

Bombardamento intermittente su alcuni punti del fronte, ad est della Mosa ed in Woëvre.

In Lorena attività della nostra artiglieria sulle organizzazioni tedesche a nord e ad est di Embermenil.

In alta Alsazia la nostra artiglieria ha preso sotto il suo fuoco truppe nemiche che sboccavano da Niederlarg, a sud-est di Seppois.

Nella giornata uno dei nostri piloti ha abbattuto un aeroplano tedesco che è caduto in fiamme nella regione di Douaumont. Nella notte sul 21 nostri aeroplani hanno bombardato le stazioni di Dunn sur Meuse e di Audun le Roman e bivacchi nella regione di Vigneulles.

Londra, 21. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico sulla fronte occidentale, in data 20 corr., dice:

L'artiglieria ha manifestato una considerevole attività da ambo le parti nei dintorni di Loos, alla ridotta «Hohenzollern» e a nord d'Ypres.

Presso Boesinghe i tedeschi, dopo un violento bombardamento, si impadronirono di un posto di granatieri, che abbiamo riconquistato con un contrattacco.

Atene, 21. — La *Patris* ha da Salonicco:

Scaramuccie sono continuate durante tutta la giornata di ieri, nel settore di Ghevgheli, nella zona neutra. Le truppe tedesco-bulgare cercano di occupare Matsicovo.

Basilea, 21. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte dell'Irak. — La situazione è invariata.

Fronte del Caucaso. — Non si ebbe alcun notevole avvenimento all'infuori di scaramuccie fra pattuglie.

Il 19 corrente nel pomeriggio una torpediniera, ed alla sera un incrociatore, lanciarono bombe nei pressi di Seddul Bahr e Tekke Burnu.

Le navi poscia si ritirarono.

Fronte dello Yemen. — Un distaccamento inglese con due mitragliatrici avanzò in direzione di El Ssaile, e a nord di Cheik Osman. Fu attaccato dalle nostre truppe inviategli contro. Il nemico si ritirò verso Cheik Osman abbandonando venti tra morti e feriti e nove cavalli morti.

Londra, 21. — Si ha da Teheran:

I russi sono entrati domenica scorsa in Ispahan.

Basilea, 21. — Lo stato maggiore della marina tedesca, pur di segnalare qualche attività delle sue forze navali, annunzia con la solennità di un comunicato ufficiale:

La mattina del 20 vi è stato dinanzi alla costa di Fiandra un combattimento fra tre torpediniere tedesche ed una divisione di cinque cacciatorpediniere britannici. L'avversario lasciò il combattimento, dopo essere stato colpito parecchie volte e si allontanò a tutto vapore, fino a che fu perduto di vista. Non vi sono stati da parte nostra che danni senza importanza.

Londra, 21. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice: Contro-

torpediniere inglesi scorsero ieri mattina tre controtorpediniere tedesche al largo della costa belga. Le navi nemiche fuggirono immediatamente verso Zoobrugge inseguite dalle navi inglesi. Furono scambiati colpi di cannone in questa breve caccia e due delle navi nemiche furono colpite.

Le nostre perdite sono quattro uomini feriti.

Le Hâvre, 21. — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Calma sulla fronte dell'esercito belga, ove l'artiglieria è stata un po' attiva solo nelle regioni di Dixmude e di Pervyse.

Londra, 22. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico sulla fronte occidentale, in data 21 corrente, dice:

Ieri sera abbiamo eseguito una piccola incursione nelle trincee tedesche presso Mauquissart. Il nemico perdette una ventina di uomini.

Stamane di buon'ora, sulle rive della Somme, i tedeschi hanno attaccato un piccolo posto, ove sono penetrati, ma donde sono stati cacciati, lasciando due morti ed un ufficiale prigioniero.

L'attività dell'artiglieria è stata considerevole oggi, da ambo le parti, nelle regioni della ridotta « Hohenzollern », di Neuchapelle e di Mauquissart.

S. E. CADORNA ALL'ESTERO

In tutta la giornata di ieri, come informa l'*Agenzia Stefani*, il gen. Cadorna, capo dello stato maggiore generale italiano, è stato festeggiatissimo a Parigi.

Accompagnato dai suoi ufficiali d'ordinanza, dagli addetti militari italiani e da ufficiali francesi, lasciò alle 9,30 l'Hôtel Maurice e si recò al gran quartiere generale. Egli venne rispettosamente salutato dalle persone presenti.

Il generale Cadorna fece pervenire la sua carta da visita all'Eliseo.

Alle 5 del pomeriggio S. E. Cadorna ritornò dal quartiere generale.

Mezz'ora dopo, accompagnato dall'addetto militare italiano colonnello Di Breganze e dagli ufficiali del suo seguito, si recò all'Eliseo a far visita al Presidente della Repubblica Poincaré.

Il colloquio, cordialissimo, durò oltre mezz'ora.

S. E. l'ambasciatore Tittoni offrì iersera un pranzo intimo, al quale parteciparono il gen. Cadorna, gli ufficiali del suo seguito, il colonnello Di Braganze ed il principe Ruspoli.

*** Il generale Cadorna arriverà oggi nel pomeriggio alla stazione di Charing Cross ove sarà ricevuto dall'ambasciatore d'Italia marchese Imperiali di Francavilla, dal ministro della guerra lord Kitchener, dal generale French, dai rappresentanti del Re Giorgio e del Governo.

Stasera il generale Cadorna interverrà ad un pranzo che sarà dato in suo onore dal maresciallo lord Kitchener coi capi degli stati maggiori dell'esercito e della flotta.

Domattina alle 10 vi sarà un colloquio con lord Kitchener e la presentazione a Re Giorgio, il quale riceverà alle 12 il generale Cadorna in udienza privata, e quindi avrà luogo un lunch al quale interverrà pure il primo ministro Asquith.

Alle ore 3 pomeridiane il generale si recherà a visitare il ministro degli affari esteri sir E. Grey. Alla sera avrà luogo un pranzo intimo all'Ambasciata italiana.

Venerdì il generale Cadorna visiterà i campi di istruzione e di preparazione delle nuove divisioni dell'esercito e alla sera il generale French e l'alto comando dell'esercito britannico gli offriranno un pranzo.

Il programma per sabato non è ancora fissato. Il generale Cadorna ritornerà a Parigi in tempo utile per prender parte alla Conferenza degli alleati che si aprirà lunedì.

*** Il degno rappresentante del nostro esercito è vivamente atteso a Londra.

Frattanto i giornali londinesi pubblicano con parole improntate a sentimenti di simpatia il resoconto delle entusiastiche accoglienze ricevute dal generale Cadorna a Parigi e le considerano come un sintomo indubbio del continuo consolidamento dell'intimità nelle relazioni fra gli alleati.

La *Morning Post* commenta nello stesso senso la conclusione dell'accordo anglo-italiano riguardo alla situazione dei sudditi italiani in Egitto, accordo che servirà a garantire gli interessi italiani, eliminando nello stesso tempo ogni possibilità di attriti.

BIBLIOGRAFIA

Il mio amico Papaverino di AUGUSTA THORBURN, illustrato da *Alice B. Woodward*, traduzione dall'inglese di *Gina Dogliotti Frati*. — Remo Sandron, editore.

L'amico Papaverino è un genietto che racconta di tanto in tanto storielle gaie ad una giovane mamma, la quale a sua volta le narra a' suoi bambini perchè stiano buoni. Le novelluzze sono sei e il testo in lingua inglese, le illustrazioni numerose, la traduzione in italiano, tutto è opera di tre signore: una triplice alleanza simpatica che ispira fiducia immediatamente, perchè - rendiamo questo omaggio alla verità - le donne, in generale, mettono molto maggior impegno nelle cose che i signori maschi, i quali spesso tendono più a far molto che a far bene. È poi innegabile che la donna, per lo studio dei fanciulli che le permette, che le impone il suo compito di madre, è assai più facilmente adattabile alla mentalità embrionale dell'infanzia, della quale sa meglio comprendere i gusti ed i bisogni e dalla quale sa meglio farsi comprendere.

A questa fiducia corrisponde *Il mio amico Papaverino?*

Ecco: ammesso per conveniente il genere favoloso, fantastico, questo libriccino potrebbe qualificarsi un gioiello: per la semplicità dell'esposizione, per la grazia dei raccontini, per gli ammonimenti scaturiti dal discorso con una naturalezza, una spontaneità esemplari, oltrechè per la genialità dei disegni policromi e per la corretta lingua della traduzione.

Il guaio si è che noi siamo più che mai sempre fermi nella convinzione che non si debba assolutamente esaltare la fantasia dei bambini, già naturalmente fervidissima, che non si abbia a spingere sulle nuvole chi deve adattarsi alle imposizioni della vita terrena, che non si possano illudere nè ingannare i fanciulli senza preparare loro delusioni e sorprese sgradevoli quando non sono dannose addirittura.

Quindi, riconoscendo l'ingegno e le ottime intenzioni della triade gentile, auguriamo sinceramente ch'essa comprenda tutto il beneficio che potrebbe rendere alla società dedicandosi ad una letteratura la quale, pur essendo altrettanto dilettevole, meglio secondi lo sviluppo intellettuale della primissima età: età tutta di assorbimento e d'impressioni durature, alla quale perciò s'hanno a impartire le nozioni con somma prudenza.

La rilegatura solida ed elegante, i grossi e nitidi caratteri di lettura facile acquistano pregio al volumetto, che onora la spettabile Casa editrice Remo Sandron.

***

Prof. Nicola Antonelli: *I tre Re* (Vaticinio) — Rieti, Tipografia Petrongari, 1916. — Le doti che assistono l'A. nel poetare sono: spontaneità di verseggiatura senza che questa riesca mai dimessa o slombata; chiarezza di concetti, pur tuttavia sempre elevati e rispondenti a nobili ideali; opportunità d'ispirazione e retto intento. E lo scopo al quale mira il suo novello carme è anch'esso lodevolissimo.

I tre Re sono: Alberto del Belgio, « che vede a brani a brani la« cerata la patria » e resiste « ancor vindice armato »; — Pietro

di Serbia, « esempio vivo che non ha confronti » e che « soldato e « padre, primo tra i primi o solo, veglia e combatte per salvar da « ladre mani l'onor dei figli e il patrio suolo »; — Vittorio Emanuele III, « d'Italia or duce e vanto » il quale « ha in mano la « forza tutta quanta del pensiero italiano »: — due martiri e un vincitore. Ad essi l'Antonelli tributa un inno di libero omaggio, dalle loro virtù traendo motivo a vaticinare giorni migliori per i popoli.

Questo *Vaticino* radioso è l'opera di un poeta che all'amore della sua patria accoppia quello dell'umanità, e, fra le asprezze della guerra santa per il compimento dei destini d'Italia, pur augurandone il trionfo, mira oltre alle sanguinose lotte attuali, con fervida aspirazione ad un'equa pace la quale sia presidio duraturo di libertà e di progresso civile per il mondo. E, come alle barriere internazionali, l'A. passa pur sopra a quelle interne dei partiti, prendendo in ciò l'auspicio dalla tomba docente di Staglieno.

Mazzini, infatti, maestro in tutto, lo fu altresì nell'insegnare il sacrifizio dell'idea repubblicana all'unità della patria; e l'esempio valse, e lo vediamo valere tuttora. Nè questo deve meravigliare, giacchè la formazione delle coscienze politiche sotto il martellar degli eventi è, per lo più, tutto un processo di accomodamenti fra gl'ideali e le necessità pratiche. Tale il fatto: - nei propositi, poi, si va fino al paradosso.

In un prezioso *Album di autografi* raccolti dal barone Carlo De Platen ed intitolato al nome augusto di S. M. la Regina Margherita, abbiamo trovato un pensiero dello scrittore svedese Viktor Rydberg, che, tradotto in italiano, suona: « Il miglior contrappeso al repubblicanismo nelle masse è il repubblicanismo sul trono ». L'aforisma, come tentativo di conciliazione fra due sistemi di governo, è ingegnosa assai..... dal punto di vista repubblicano. Ma la storia si compiace talvolta di rubar le mosse al romanzo, e il paradosso di Rydberg ha ora una specie di applicazione...... in China! Senonchè i risultati non sembrano incoraggianti.

La verità è che, quando una nazione ha la fortuna di possedere un Re saggio e valoroso, nel quale si riafferma la tradizione di una Dinastia lealmente liberale, le dissidenze politiche più di leggieri si eliminano confondendosi nell'unanime tendenza al bene comune. Ed è allora che gl'inni come quello dell'Antonelli congiungono in uno stesso plauso la vigile ombra di Staglieno e il Re vivo ed operante sul fronte di battaglia: è allora che, attorno ad essi come a simboli nazionali, si formano le mirabili unità di pensiero e di azione a pro' della Patria.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca di Genova, Luogotenente Generale di S. M. il Re, ha inaugurato stamane nel palazzo delle Belle Arti, la 85ª esposizione promossa dalla Società fra gli amatori e cultori di belle arti.

Erano presenti alla geniale cerimonia S. E. il ministro della P. I., il sindaco di Roma ed altre autorità, nonchè numerosi artisti ed invitati.

S. A. R. ha visitato con interessamento la Mostra, ammirandone la disposizione e la molteplicità degli esposti lavori e congratulandosene con l'on. Morandi, presidente della Società promotrice della Mostra.

S. A. R. la duchessa di Aosta, ieri, ha visitato lo spedale militare a via Boezio. Trovavansi a riceverla il direttore, maggiore Del Bello, l'aiutante maggiore, il capitano Chiodetti e le dame della Croce Rossa signore contessa Millo e De Dominicis.

L'Augusta visitatrice volle recarsi in ogni corsia intrattenendosi affabilmente a parlare con vari malati e feriti, e mostrandosi molto sodisfatta dell'andamento dell'ospedale e della speciale cura con cui son tenuti i locali.

Nel pomeriggio S. A. R. si recò a visitare l'ospedale « Cerio Lamberti » in via Nomentana.

Le pensioni alle famiglie dei caduti nella guerra. — Il Comitato romano di organizzazione civile d'accordo con il comune di Roma e con la questura, ha istituito presso il Consorzio laziale di assistenza ai lavoratori, sito in piazza San Marco n. 17, uno speciale ufficio che subito e gratuitamente, senza alcuna spesa per gli interessati, compie in modo regolare e celere le molte pratiche necessarie perchè le famiglie dei caduti ricevano la pensione o degli anticipi, anche minimi, sulla medesima.

È quindi nell'interesse di queste famiglie di recarsi presso il Consorzio laziale che, ripetiamo, presta opera e consigli gratuitamente, piuttosto che presso altri uffici sorti per lo stesso scopo, ma che si fanno rimunerare in base ad una tariffa eccessiva.

Per gli orfani della Libia. — Il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale « Emanuele Filiberto di Savoia » per i soccorsi agli orfani della Libia, nella sua ultima adunanza, ha approvato il conto consuntivo dell'anno 1915 per erogazione di sussidio a n. 287 orfani.

La somma spesa dal 1° gennaio 1914 a tutto dicembre 1915 è stata di L. 129.815.

Il numero degli orfani attualmente inscritti e che dovranno essere sussidiati nel corrente anno ammontano a 305, per un importo preventivato in L. 63.732.

Encomio. — S. E. l'ambasciatore d'Inghilterra, sir Rennel Rodd, ha inviato una cortese lettera a S. E. il ministro Riccio per esprimere i ringraziamenti del comando delle truppe inglesi per il perfetto funzionamento postale a Palermo durante il lungo periodo in cui furono colà un gran numero di soldati inglesi feriti o convalescenti.

S. E. Riccio ha ringraziato vivamente l'ambasciatore della Gran Bretagna, assicurandolo di aver partecipato al personale postale telegrafico di Palermo l'alto compiacimento del comandante le truppe britanniche generale Egerton.

Necrologio. — Nella tranquilla località di Bellavista, presso Portici, si spegneva ieri una nobile esistenza, benemérita degli studi e della patria, quella di Bonaventura Zumbini, senatore del Regno.

Nato a Cosenza nel 1840, si consacrò giovanissimo agli studi letterari. Seguendo le orme di Francesco De Santis, scrisse dei saggi critici sul Leopardi, sul Petrarca, sul Monti che valsero ad affermarne la fama.

Fu molto studioso di letterature straniere ed i suoi studi raccolse in un libro, che ebbe plauso universale, come pur l'ebbero altri suoi libri, frutto di studi profondi e sereni.

Professore di letteratura italiana alla Università di Napoli, membro della Accademia dei Lincei, dell'Accademia della Crusca e della Società Reale di Napoli, Buonaventura Zumbini continuò per lunghi anni la tradizione gloriosa dell'Ateneo napoletano, dove fulgevano i nomi del De Santis e del Settembrini, gli illustri dei quali degnamente sostenne sulla cattedra la missione di studio.

Nel marzo del 1905 venne nominato senatore del Regno. Egli portò nell'alto consesso il lume della sua eletta mente e vi fu assiduo finchè le condizioni di sua salute non lo costrinsero a ritirarsi nella sua villa di Bellavista, dove pur sempre studiava.

Napoli, a nome della patria e di quanti venerano la virtù e lo studio, tributerà solenni onoranze all'illustre estinto.

Un meritato elogio. — Nello slancio patriottico col quale tutte le classi sociali d'Italia hanno gareggiato, e con le proprie ri-

sorse e con la propria attività, al successo dell'ultimo prestito nazionale, non è rimasto secondo il benemerito personale dei ricevitori postali e telegrafici.

Anche nei più piccoli centri, ove raramente giunge l'eco dell'attiva propaganda che s'irradia dalle grandi città, essi, con fervore di fede ed instancabile operosità, hanno portato a conoscenza, anche degli umili, gli alti scopi ed i vantaggi del nuovo prestito, reclutando larghe schiere di sottoscrittori.

Presso le ricevitorie postali e telegrafiche del Regno è stata sottoscritta la somma complessiva di settantotto milioni.

L'eloquenza di questa cifra rende superfluo ogni commento.

Conferenza. — Domani, alle 19, nella sede dell'Associazione fra gli impiegati civili, di Roma, il dott. comm. Augusto Gentilini, terrà una conferenza sul tema: « Ricordi di un veterano nel Pantheon ».

Generosa oblazione — Il signor cav. Savon Ludovico, di Marsiglia, ha inviato al sindaco di Genova, un vaglia di L. 3380,30 (equivalenti a L. 3000), quale sua offerta per le varie opere di assistenza a favore dei nostri combattenti.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della 1ª decade del corrente marzo reca:

Nell'alta Italia ed in Toscana si ebbero pioggie copiose che determinarono la interruzione dei lavori campestri e in taluni luoghi di pianura apportarono forse soverchia umidità alle coltivazioni agricole.

L'abbassamento della temperatura, accentuatosi in questa decade, fu causa in molti luoghi di una sosta sensibile nello sviluppo della vegetazione, il quale sviluppo, del resto, procedeva dapprima troppo rapidamente.

Nella regione umbro-marchegiana, nel Lazio, nell'Italia meridionale ed in Sicilia le condizioni già buone delle campagne hanno in questa decade anche migliorato.

Le pioggie, oltre a riuscire benefiche alle piantagioni tutte, hanno giovato a ben preparare il terreno alle prossime semine.

In generale i cereali prosperano rigogliosi; i prati ed i pascoli hanno erbe in abbondanza. La vite, l'olivo e le altre piante da frutta dànno finora affidamento di buoni prodotti.

Mercato serico. — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio comunica:

Il corrispondente serico ufficiale del Ministero a Tokyo telegrafa in data 17 corrente:

« Mercato sete attivo ed eccitato; quotasi Shinshu First n. 1; 13[15 Yen 1320, Gran Extra Yen 1530. Le spedizioni a tutt'oggi sono per l'Europa balle 20.476; l'America 125.140; lo stock 6600 ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUCAREST, 15 (giunto il 21). — L'addetto di legazione Tranda Firesco, corriere diplomatico rumeno, di ritorno da Parigi, è trattenuto a Brashov da otto giorni dalle autorità ungheresi, per futili pretesti.

Da ieri la Bulgaria ha sospeso qualsiasi transito a causa dei movimenti di truppe. L'arresto della circolazione dei viaggiatori fra Predeal e Budapest da dieci giorni è pure dovuto a movimenti di truppe.

AMSTERDAM, 21. — L'*Handelsblad* dice che le truppe olandesi hanno tirato su un aeroplano di nazionalità sconosciuta che volava al disopra di Overslay e lo hanno danneggiato gravemente.

PARIGI, 21. — Il generale Alexeieff, a nome dello Czar, ha diretto al generale Joffre il seguente telegramma:

L'Imperatore mi incarica di pregarvi di trasmettere al generale Balfourier e al valoroso ventesimo corpo d'armata francese i sentimenti della sua più viva ammirazione per la brillante condotta che hanno tenuta nella battaglia di Verdun. L'Imperatore è fermamente convinto che, sotto il comando dei suoi valorosi capi, l'esercito francese, fedele alle sue tradizioni di gloria, non mancherà di ridurre alla mercè i suoi rudi avversari.

Il generale Alexeieff unisce gli attestati della sua personale ammirazione e così termina:

L'intero esercito russo segue con costante attenzione le alte gesta dell'esercito francese e gli rivolge tutti i voti dei fratelli di armi per la vittoria completa e non attende che l'ordine d'impegnare il combattimento contro il nemico comune.

LONDRA, 21. — *Camera dei Comuni.* — Rispondendo ad analoga interrogazione, il ministro degli esteri sir Eduard Grey dichiara che i Governi della Gran Bretagna, della Francia e della Russia hanno recentemente portato a conoscenza del Governo belga che il Belgio sarà formalmente invitato a prendere parte ai negoziati di pace e che le Potenze che garantiscono l'integrità del suo territerio, non cesseranno le ostilità se non quando la sua indipendenza politica ed economica sia pienamente ristabilita e il Belgio largamente indennizzato per il torto subito. Gli alleati presteranno pure al Belgio la loro assistenza finanziaria per il suo risorgimento (Applausi).

Lloyd George, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che la data della Conferenza economica fa gli alleati, che sarà tenuta a Parigi, non è ancora stabilita e non è stato ancora pubblicato il programma degli argomenti che vi saranno discussi.

Il presidente del Board of Trade rappresenterà la Gran Bretagna. Il Giappone è stato invitato ad inviare un suo rappresentante.

PARIGI, 21. — Il presidente della Repubblica, Poincaré, ha visitato domenica e lunedì Signal Xon, al nord-est di Pont à Mousson, le prime linee della difesa di Nancy, Raon l'Etape, Badonvilliers e Baccarat, dove ha preso il treno per far ritorno a Parigi stamane.

PARIGI, 21. — Il principe Alessandro di Serbia è arrivato, accompagnato dal presidente del Consiglio, Pasic, da Javanovic, aggiunto del ministro degli esteri, da Jankovic, capo di Gabinetto, dal principe Ostoic, maresciallo di Corte, e da Costera Vesnic, ministro di Serbia a Parigi, che si era recato a Digione ad incontrare il principe.

Il presidente della Repubblica Poincaré, il presidente del Consiglio Briand, i ministri Rocques e Lacaze attendevano alla stazione il Principe. Truppe con bandiere e musica gli hanno reso gli onori militari.

Il presidente Poincaré ha dato al Principe il benvenuto. Indi Poincaré e il Principe hanno preso posto nello stesso automobile.

La popolazione ha fatto loro una dimostrazione di simpatia, acclamando incessantemente. Tutte le classi sociali si trovavano lungo il percorso di parecchi chilometri e parteciparono collo stesso entusiasmo alle dimostrazioni, di cui il Principe si mostrò visibilmente commosso.

Il corteo è giunto all'Hôtel Continental ove erano stati preparati gli appartamenti per gli ospiti serbi.

Il Principe si recherà all'Eliseo nel pomeriggio.

Un distaccamento di fucilieri di marina, che hanno partecipato alla campagna dell'Iser, fa da guardia di onore al Principe.

NOTIZIE VARIE

Le esportazioni degli Stati Uniti durante il gennaio 1916. — Durante il mese di gennaio le esportazioni hanno raggiunto 35.335.535 dollari.

Per l'esercizio dal 1° luglio 1915 al 31 gennaio 1916 le esportazioni hanno raggiunto 2.181.312.000 dollari, cifra mai raggiunta.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*